Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 105 del 8 maggio 2018 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 8 maggio 2018** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 22

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 10 aprile 2018.

Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater*, TUEL). (Delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

DELIBERA 10 aprile 2018.

Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2018/INPR).
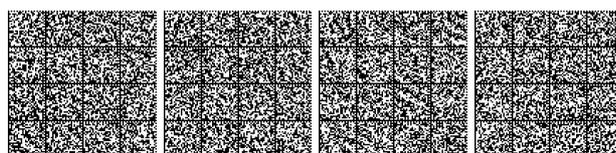
SOMMARIO

CORTE DEI CONTI

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CORTE DEI CONTI

DELIBERA 10 aprile 2018.

Linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (art. 243-*quater*, TUEL). (Delibera n. 5/SEZAUT/2018/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 10 aprile 2018;

Visto l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213, in particolare l'art. 3, comma 1, lettera *r)* che, nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, prevede l'adozione di linee guida deliberate dalla Sezione delle autonomie della Corte dei conti ai fini dell'esame del piano di riequilibrio;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, con il quale sono stati introdotti nuovi schemi di bilancio e di rendiconto;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), in particolare l'art. 1, commi 849, 888 e 889, che disciplina nuovamente la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*bis*, decreto legislativo n. 267/2000;

Considerato che dal 2016 ha trovato piena applicazione il nuovo sistema contabile ed i nuovi schemi di bilancio armonizzati;

Vista la deliberazione della Sezione delle autonomie n. 16/2012/INPR e successive integrazioni, con la quale sono state approvate le prime linee guida sulla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

Considerato che la disciplina del riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali è stata oggetto di successivi interventi normativi che hanno inciso sia sul profilo procedimentale che sugli aspetti sostanziali della misura di risanamento;

Rilevata l'esigenza di rielaborare le linee guida ed i criteri per l'istruttoria del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* TUEL da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, di cui alla sopra richiamata deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni;

Considerato che restano fermi gli indirizzi già espressi dalla Sezione delle autonomie con la sopra citata deliberazione n. 16/2012/INPR e successive deliberazioni di indirizzo ed orientamento, per quanto non modificati dalla normativa intervenuta;

Ritenuta la necessità di individuare l'esatta perimetrazione delle situazioni di sofferenza finanziaria suscettibili di ricorso al piano di riequilibrio, distinguendo tali situazioni da quelle riconducibili all'area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL;

Dato atto che le presenti linee guida costituiscono indicazioni sulla corretta applicazione della procedura, al fine di garantire l'omogeneità nelle valutazioni e conclusioni istruttorie, resta ferma la facoltà di ulteriori acquisizioni, utili all'esame del piano di risanamento;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 955 del 29 marzo 2018 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna, nonché la successiva nota n. 961 del 4 aprile 2018 integrativa dell'ordine del giorno;

Uditi i relatori, Presidente di sezione Francesco Petronio, Consigliere Rinieri Ferone e Consigliere Elena Brandolini;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che sono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le linee guida e il relativo schema istruttorio per l'esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ex art. 243-*quater* del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 10 aprile 2018.

Il presidente: BUSCEMA

I relatori: PETRONIO - FERONE - BRANDOLINI

Depositata in segreteria il 26 aprile 2018

Il dirigente: PROZZO

LINEE GUIDA PER L'ESAME DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE E PER LA VALUTAZIONE DELLA SUA CONGRUENZA (ART. 243-*QUATER*, TUEL).

1. Aspetti generali.

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è uno strumento straordinario, previsto per gli enti locali in condizione di grave squilibrio strutturale, volto a prevenire il dissesto ed a ripristinare gli equilibri finanziari. Le esigenze di risanamento, in genere, conseguono
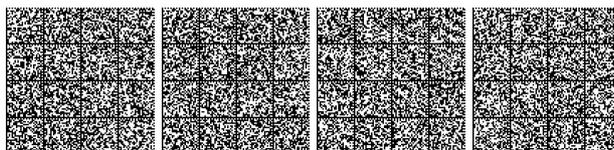
ad una situazione di illiquidità - in molti casi generata da una sovrastima dell'attivo con crediti di dubbia esazione e/o sforniti di idoneo titolo, nonché da un non accurato riaccertamento ordinario dei residui - che impedisce il regolare adempimento delle obbligazioni con il ricorso ai mezzi ordinari.

La procedura, che si colloca nell'ambito di un sistema articolato, nel quale sono previsti diversi strumenti per far fronte alle situazioni di squilibrio delle gestioni, favorisce l'emersione di disavanzi occulti, offrendo agli amministratori un utile strumento di auto-risanamento volto a scongiurare la più grave situazione di dissesto finanziario. In tal modo la gestione della crisi resta affidata agli organi ordinari dell'ente e nel contempo le iniziative di riequilibrio vengono sottoposte alla costante vigilanza delle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti ai fini della verifica della piena sostenibilità economico-finanziaria delle misure indicate dal piano allo scopo di garantire l'effettivo raggiungimento del risanamento dell'ente.

Alla Sezione delle autonomie è affidata una funzione d'indirizzo particolarmente orientata ai compiti e alle valutazioni istruttorie della Commissione di cui all'art. 155 TUEL e della quale tengono conto le Sezioni regionali di controllo (art. 243-*quater* TUEL, come introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera *r)*, del decreto-legge n. 174/2012, convertito nella legge n. 213/2012) per assicurare omogeneità di principio nell'esercizio dei compiti ad esse assegnati nell'ambito della procedura di riequilibrio.

Nell'esercizio di tale funzione la Sezione delle autonomie ha deliberato le linee guida per l'esame del piano di riequilibrio finanziario, approvate con la deliberazione n. 16/2012/INPR e successive integrazioni (delibere n. 11/2013 e n. 8/2015).

Trascorsi cinque anni dall'approvazione della delibera, l'impianto di base e i principi che guidano la procedura in esame sono rimasti sostanzialmente immutati ma sono intervenuti elementi di novità che impongono una rivisitazione delle linee d'indirizzo.

In tal senso sono da tenere in considerazione le modifiche del quadro normativo che riguardano, da un lato, l'introduzione di un nuovo sistema contabile e di una diversa modulazione degli obiettivi di finanza pubblica e, dall'altro, le modifiche specifiche che in più occasioni hanno rivisto aspetti di dettaglio della procedura.

Sul piano interpretativo si sono, inoltre, registrati numerosi interventi da parte delle Sezioni regionali di controllo e della stessa Sezione delle autonomie (che si è pronunciata nella risoluzione di questioni di massima, talora integrando le richiamate linee guida), nonché da parte delle Sezioni riunite in speciale composizione, alle quali è intestata la giurisdizione in tema di impugnazioni relative ai piani di riequilibrio.

Particolare rilievo assumono anche gli aspetti procedurali, in quanto, essendo rimessa all'ente la gestione del risanamento, il legislatore ha previsto, a presidio di siffatta responsabilità, un sistema di scadenze e preclusioni a garanzia degli interessi antagonisti in gioco. La procedura è improntata alla salvaguardia del bene pubblico «bilancio» e quindi le operazioni di riequilibrio, (*cfr.* Corte Cost., sentenze n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 247/2017) e tutte le fasi relative all'adozione e all'approvazione del piano sono scandite da termini, talvolta, di natura perentoria.

Ne consegue, anche in ragione dell'intervenuta evoluzione normativa, l'esigenza di una rivisitazione funditus delle linee guida del 2012, in modo da poter offrire ancora a tutti gli attori della procedura un supporto chiaro che, da un lato, risolva (ove possibile) ex ante i dubbi interpretativi e, dall'altro, fornisca schemi contabili ed indici di valutazione sia della gravità della situazione di squilibrio che della sostenibilità delle manovre di risanamento e della loro congruità rispetto al fine di ripristinare stabilmente l'equilibrio dell'ente.

Alla luce di tali considerazioni le presenti linee guida ed il relativo schema istruttorio rappresentano il necessario aggiornamento di quelle approvate con deliberazione n. 16/2012. Esse sono destinate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 155 TUEL e costituiscono, anche, supporto alle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, comprese quelle presso le Regioni a statuto speciale e le due Province autonome che potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili.

Il supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo schema istruttorio - si rammenta - non limita, comunque, gli approfondimenti istruttori di cui la Commissione e le Sezioni regionali ravvisino la necessità, in relazione anche ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse.

Si precisa che per quanto non modificato dalla normativa sopravvenuta e non oggetto del presente documento restano fermi gli indirizzi ed i principi di diritto già affermati dalla deliberazione n. 16/2012/INPR e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Innovazioni normative e giurisprudenziali

Sugli aspetti salienti della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (PRFP), e sui criteri d'esame del piano, la Corte si è pronunciata più volte fornendo indirizzi stabili in materia.

Nell'immediatezza della novella normativa, la Sezione delle autonomie ha adottato, attraverso le citate linee guida, indicazioni sulla corretta applicazione della procedura utili a superare possibili difficoltà nell'esegesi delle norme e renderne l'interpretazione tendenzialmente uniforme. Sono stati, in particolare, posti criteri per verificare l'esatta determinazione dei fattori di squilibrio presenti nella gestione dell'ente, nonché l'attendibilità e la sostenibilità delle misure rivolte al superamento della situazione critica.

È stato, altresì, precisato che il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è ammesso solo nel caso in cui le accertate condizioni di squilibrio strutturale – unitamente alla complessiva massa passiva da ripianare – non compromettano la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili e, nel contempo, lo squilibrio finanziario e la massa passiva siano ripianabili, ragionevolmente, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-*bis*, comma 6, TUEL.

Le indicazioni contenute nelle suddette linee guida, per quanto specifiche e rivolte a destinatari diversi dagli organi di revisione, richiedono un necessario coordinamento con linee guida ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005 per il bilancio e il rendiconto, nelle parti in cui queste esaminano gli stessi aspetti rilevanti per la procedura di riequilibrio pluriennale.

La Sezione delle autonomie è stata chiamata a risolvere, anche, numerose questioni di interesse generale (*cfr.*: deliberazioni nn. 8-13-22/2013/QMIG, 6-22/2014/QMIG, 1-13/2016/QMIG, 9/2017/QMIG), alcune delle quali relative alle innovazioni di carattere procedurale introdotte da sopravvenute e reiterate disposizioni normative, non sempre di agevole coordinamento con le norme preesistenti. Tali modifiche, concedendo facoltà di rimodulazione e/o riformulazione degli strumenti di risanamento in essere, introducono elementi che potrebbero non risultare coerenti con il sistema volto al risanamento finanziario degli enti locali. In tal modo, infatti, viene scalfito il principio di intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritenevano preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione. Il sovrapporsi dei diversi interventi ha, inoltre, reso incerto il quadro normativo, in relazione soprattutto alla corretta perimetrazione delle diverse fattispecie e, sotto altro profilo, la continua rimessione in termini ha rappresentato un fattore di depotenziamento degli ordinari strumenti per la gestione delle situazioni di squilibrio ed ha determinato la dilatazione eccessiva del tempo di definizione della procedura con il rischio di pregiudizio di interessi giuridicamente rilevanti.
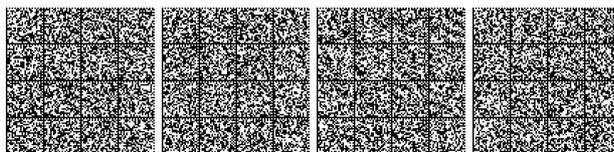
Si è trattato, per lo più, di disposizioni ad efficacia temporale limitata che, da un lato, hanno esaurito i propri effetti regolativi al maturare delle scadenze espressamente in esse indicate e, dall'altro, in quanto norme derogatorie di principi generali, non sono suscettibili d'interpretazione estensiva.

Rivestono parimenti carattere di eccezionalità le disposizioni contenute nell'art. 1, commi 848, 849 e 889 della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che hanno riaperto i termini per rimodulare e/o riformulare i Piani di riequilibrio finanziario pluriennale, presentati o approvati, nel contempo disciplinandone i presupposti. Nello specifico, il comma 848 consente, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2017 e secondo le modalità definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il riaccertamento straordinario dei residui al 31 dicembre 2017 provenienti dalla gestione 2014 e precedenti, esclusivamente per i casi espressamente indicati.

Di diversa portata, invece, le novelle che sono intervenute direttamente sulla struttura dell'art. 243-*bis*, TUEL, che, da un lato, hanno introdotto in via permanente la possibilità di riformulazione del piano al verificarsi di particolari presupposti di legge e, dall'altro, hanno ridefinito i parametri per la durata minima e massima dello stesso.

Un primo intervento a carattere strutturale è stato operato dal decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (conv. con mod. dalla legge n. 98/2013) che, novellando l'art. 243-*bis*, comma 5, del TUEL, ha aggiunto una disposizione che consente all'amministrazione in carica di rimodulare all'inizio del mandato il PRFP, presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-*quater*, comma 3.

La facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del piano e non anche la sua riformulazione. Con il termine «riformulazione» deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la «rimodulazione» consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra «rimodulazione» e «riformulazione» del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione.

Altra modifica strutturale dovuta alla già citata legge di bilancio 2018 riguarda l'introduzione del parametro di durata del PRFP. In forza dell'art. 1, comma 888, lettera *a)*, è stata, infatti, disposta la modifica dell'art. 243-*bis*, comma 5 in relazione alla durata minima e massima dei piani e con l'art. 1, comma 888, lettera *b)* è stato introdotto il comma 5-*bis* all'art. 243-*bis* del TUEL recante i criteri atti ad individuare quattro fasce temporali di durata massima del piano di riequilibrio. La durata massima del PRFP (in origine stabilita in anni cinque, poi dilatata ad anni 10, incluso quello in corso, con la legge di conversione del decreto-legge n. 174/2012) è ora compresa tra quattro e venti anni (co. 5, nel testo novellato), in ragione del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato (co. 5-*bis*).

La novella apportata all'art. 256 TUEL («Liquidazione e pagamento della massa passiva») in relazione agli enti soggetti all'attività dell'organo straordinario di liquidazione risulta di peculiare portata e a carattere eccezionale. L'art. 15-*bis*, comma 1, lettera *a)* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2016, n. 160 ha, infatti, introdotto, al comma 12 del richiamato articolo, la possibilità per l'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'art. 243-*bis* nell'esclusiva ipotesi d'insufficienza della massa attiva, non diversamente rimediabile, e tale da compromettere il doveroso risanamento del medesimo ente, all'uopo includendo espressamente detta misura tra quelle ritenute «straordinarie».

3. Presupposti e condizioni

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ha come presupposto l'impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura «credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale» (sentenze Corte costituzionale n. 106 del 2011, n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966) alla situazione debitoria complessiva fuori bilancio attraverso gli strumenti ordinariamente previsti dagli articoli 188, 193 e 194 TUEL.

Risulta, comunque, precluso l'accesso alla procedura di riequilibrio qualora sia decorso il termine assegnato dal Prefetto o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, con lettera notificata ai singoli consiglieri, per la deliberazione del dissesto.

Le situazioni di sofferenza finanziaria suscettibili di ricorso al piano di riequilibrio, vanno distinte con chiarezza da quelle riconducibili all'area di applicazione degli ordinari istituti di ripiano del disavanzo ex art. 188 TUEL. L'art. 243-*bis*, comma 1, TUEL individua quali presupposti per il ricorso alla procedura di riequilibrio, la concomitante sussistenza di «squilibri strutturali in grado di provocare il dissesto finanziario» ed insufficienza delle misure di cui agli articoli 193 (deliberazione di salvaguardia degli equilibri di bilancio) e 194 (riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio) del TUEL, per il superamento delle condizioni di squilibrio rilevate.

Lo squilibrio si individua, sostanzialmente, nell'incapacità di adempiere alle proprie obbligazioni secondo esigibilità a causa della mancanza di risorse effettive a copertura della spesa e, solitamente, della correlata mancanza o grave carenza di liquidità disponibile; tale squilibrio è «strutturale» quando il deficit – da disavanzo di amministrazione o da debiti fuori bilancio – esorbita le ordinarie capacità di bilancio e di ripristino degli equilibri e richiede mezzi ulteriori, extra ordinem (in termini di fonti di finanziamento, dilazione passività, ecc.).

Occorre precisare che il ricorso all'utilizzo improprio dello strumento eccezionale e straordinario in luogo di quello ordinario (ripianamento negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura ai sensi dell'art. 188 TUEL) rende inammissibile il piano di riequilibrio per carenza dei presupposti di legge e ne preclude l'esame nel merito.

Si ricorda, altresì, che nell'esame della situazione complessiva di squilibrio e nella valutazione della possibilità di ripristino di condizioni di equilibrio durevole, mediante le procedure ordinarie ex art. 188 del TUEL, rilevano le funzioni assegnate al responsabile del servizio finanziario e ai revisori tenuti a vigilare sulla sostenibilità del bilancio dell'ente anche nella prospettiva del risanamento.

In linea di continuità con quanto affermato con la deliberazione n. 16/2012, si richiama la rilevanza delle competenze intestate all'organo di revisione contabile dell'ente nell'ambito della predisposizione del piano, oltre che in fase attuativa con riferimento alle prescritte relazioni infrannuali sul grado di raggiungimento degli obiettivi intermedi.

La richiamata legge di bilancio 2018, ha introdotto un criterio oggettivo per determinare la durata massima del piano di riequilibrio, stabilendo che la vigenza dello stesso sia compresa tra i 4 e i 20 anni in ragione del parametro oggettivo di cui al comma 5-*bis*, art. 243-*bis* del TUEL.
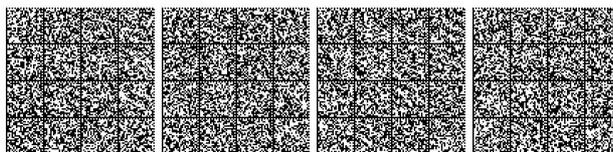
La particolare contiguità, almeno sotto il profilo temporale, tra le ipotesi di riequilibrio nel termine di 4 anni e quello negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura (art. 188 TUEL), impone una valutazione nel merito sulla opportunità di ricorrere allo strumento di risanamento per realizzare il percorso di riequilibrio.

Condizione per accedere alla procedura di riequilibrio è la regolare approvazione del bilancio di previsione e dell'ultimo rendiconto nei termini di legge: ciò in quanto è necessario che le successive proiezioni abbiano come punto iniziale di riferimento una situazione consolidata in documenti ufficiali o comunque, conosciuti in momenti topici della gestione quali la verifica per la salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché in fase di assestamento generale o in qualunque altro momento utile del ciclo di bilancio.

Anche se tali adempimenti non sono espressamente richiesti dalla disciplina procedimentale per la definizione del piano di risanamento, essi rappresentano essenziali ed imprescindibili elementi istruttori la cui mancanza si riverbera sulla valutazione della congruenza, ai fini del riequilibrio, dello strumento di risanamento. In proposito si richiamano gli orientamenti già espressi con le deliberazioni n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG.

Si ricorda in proposito che, il piano di riequilibrio deve necessariamente contenere una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente e dell'esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato. Nella rilevazione dell'entità della situazione iniziale di squilibrio assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. Ove non adeguatamente considerati, i debiti e gli oneri latenti, possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato. Il comma 6 dell'art. 243-*bis* stabilisce, infatti, che il piano di riequilibrio finanziario pluriennale deve individuare e quantificare tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per ripianare integralmente il disavanzo di amministrazione accertato e per finanziare i debiti fuori bilancio nel periodo massimo di vigenza dello stesso.

Contestualmente, non vanno trascurati gli obblighi discendenti dal principio di prudenza declinati nei vincoli di accantonamento a vario titolo previsti dalla legge. Il compito di ripristinare gli equilibri del bilancio, infatti, non si esaurisce con il riequilibrio del solo flusso delle entrate e delle spese. Una corretta programmazione impone di inserire nella previsione tutti i fenomeni finanziari incidenti sulla gestione.

Oggetto del piano di riequilibrio è il disavanzo sostanzialmente determinato e previamente formalizzato, tramite una sistematica attività di ricognizione di passività e debiti fuori bilancio da riconoscere e la «revisione» straordinaria dei residui ai sensi dell'art. 243-*bis*, comma 8 lettera *e)*.

Parallelamente, deve essere effettuata una sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie aperte con il sistema creditizio e della relativa sostenibilità attuale e nella prospettiva temporale del piano di riequilibrio.

4. Risanamento, congruità e sostenibilità

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione della documentazione di cui al comma 1, dell'art. 243-*quater*, delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio. La valutazione di congruenza va effettuata alla stregua del principio contabile generale degli enti locali (All. 1, decreto legislativo n. 118/2011) così definito: «la congruità consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il principio si collega a quello della coerenza, rafforzandone i contenuti di carattere finanziario, economico e patrimoniale, anche nel rispetto degli equilibri di bilancio. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione».

Particolare importanza assume, sotto il profilo valutativo, il giudizio sulla congruità dei mezzi, che potrebbe essere compromesso dall'accertata scarsa capacità di riscossione dei crediti da parte dell'ente, dal costante aumento delle spese correnti, oppure da una riscontrata cronica situazione di illiquidità con ricorso sistematico ad anticipazioni di tesoreria di notevole entità, che possono diventare veri e propri finanziamenti qualora non restituite alla fine dell'esercizio di riferimento.

La valutazione del piano impone un giudizio in termini di veridicità (c.d. principio della contabilità privatistica della rappresentazione veritiera e corretta – c.d. true and fair view – secondo la direttiva 78/660/CEE) e attendibilità delle previsioni (parametro normativo anche del bilancio di previsione ai sensi dell'art. 162, comma 5, decreto legislativo n. 267/2000) e, quindi, di sostenibilità finanziaria del riequilibrio in base alle previsioni ritenute veritiere e attendibili.

Previsioni veritiere e, dunque, realmente rappresentative e attendibili costituiscono presupposti indefettibili per poter formulare compiute conclusioni in ordine alla sostenibilità, in concreto, del percorso di riequilibrio ed alla effettività dello stesso.

Quanto al principio di attendibilità giova rimarcare come lo stesso implichi una «informazione scevra da errori e distorsioni»; a tal fine è precisato che «le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, devono essere sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse».

Per le valutazioni in sede istruttoria così come in sede procedimentale (Commissione ministeriale e Sezione regionale di controllo) vanno tenute in considerazione le indicazioni offerte dalla giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione circa la necessità di una «visione dinamica» della situazione contabile dell'ente.

Di conseguenza le prospettive di recupero, in quanto correlate al concetto stesso di strutturalità dello squilibrio, devono essere individuate tenendo in considerazione la situazione presente al momento delle valutazioni conclusive.

In tale contesto, va tenuto conto anche della necessità che lo strumento di risanamento sia efficace al suo scopo. Pertanto, in questa prospettiva, al fine di superare le criticità correlate all'insorgenza di debiti fuori bilancio, maturati nelle more della procedura, che vanno ad incidere aggravando la massa passiva, ed in vista di una compiuta emersione di oneri latenti e di passività potenziali anche con riferimento agli organismi partecipati, sia in sede istruttoria che procedimentale, vanno operati specifici «focus» istruttori dei quali deve essere data evidenza formale, sì da favorire l'emersione e l'inclusione di tali elementi patrimoniali negativi nell'ambito dell'azione di risanamento. Gli effetti di una puntuale ricognizione di tutti i debiti rende chiaro e leggibile il percorso di risanamento, evitando che questo si incagli in improvvide ed intempestive emersioni di ulteriori passività che rendono impossibile il riequilibrio con le conseguenti responsabilità per i vari profili di rilevanza. Appare evidente come un corretto dimensionamento delle passività da iscrivere nel piano rappresenti il necessario antecedente per una applicazione non strumentale del nuovo regime, risultando ancora attuali le indicazioni rese dalla Sezione delle autonomie, in occasione delle prime linee guida (*cfr.* deliberazione n. 16/INPR/2012) circa la auspicabile coincidenza tra l'amministrazione che ha presentato il piano e quella destinata a darvi attuazione.

Il piano di riequilibrio, inoltre, deve necessariamente risultare coerente con le misure di razionalizzazione delle società partecipate, con i contratti di servizio e gli impegni assunti dall'ente nei confronti degli organismi partecipati, ovvero imposti *ex lege* quale socio, committente, finanziatore, garante, e ad ogni altro titolo.

Circa la valutazione della congruità delle misure di risanamento e la sostenibilità del percorso di riequilibrio vanno tenute in particolare evidenza le indicazioni offerte dalle pronunce rese dalle Sezioni regionali di controllo in sede di monitoraggio infrannuale, secondo le quali gli scostamenti rispetto alle previsioni formulate si sono riscontrati soprattutto con riferimento alla mancata realizzazione di entrate relative a dismissioni immobiliari ed al recupero dell'evasione tributaria.

In merito alla sostenibilità del piano di riequilibrio sia in sede di Commissione che nelle Sezioni regionali di controllo va ponderata l'adeguatezza della quota di ripiano stimata rispetto alle risorse correnti disponibili ed agli altri fattori determinanti quali i coefficienti di rigidità del bilancio (debito, spesa del personale). Infatti, un piano di rientro basato su misure non sostenibili non risulta efficace, aggravando lo squilibrio finanziario dell'ente.

Ai fini dell'effettiva sostenibilità del piano di risanamento è opportuno privilegiare, specie nei piani di durata ultradecennale, l'impiego di mezzi di riequilibrio di carattere ordinario che favoriscano la formazione di un adeguato saldo di parte corrente anche in vista della costituzione di appositi accantonamenti idonei a far fronte ad eventi imprevisti nell'arco della durata del piano.

5. Verifiche istruttorie e criteri direttivi

Le verifiche di attendibilità e congruità delle misure di risanamento previste dal piano di riequilibrio devono necessariamente tenere conto delle novellate ipotesi di modulabilità del piano in quattro, dieci, quindici e venti anni.

In primo luogo, come già accennato nell'illustrare i presupposti procedimentali, particolare riflessione si impone in relazione all'effettiva sussistenza delle condizioni per ricorrere al piano di riequilibrio di durata quadriennale. Ciò in considerazione della particolare contiguità che detta modulazione temporale del piano presenta con la misura ordinaria di rientro dal disavanzo ex art. 188 del TUEL, nel contempo costituendone, tuttavia, misura fortemente derogatoria.

In particolare, per il predetto piano quadriennale, in sede istruttoria va verificata la condizione essenziale apposta dal primo comma dell'art. 243-*bis* del TUEL, ovvero la sussistenza di squilibri strutturali del bilancio in grado di provocare il dissesto.

A tal fine non è sufficiente verificare il peso delle passività secondo il criterio definito dall'art. 243-*bis*, comma 5-*bis*, TUEL, ma va ponderato se da tale rapporto discenda l'insostenibilità di un piano di rientro ex art. 188 del TUEL che, come noto, consente il ripiano della situazione di disavanzo anche entro la durata della consiliatura e che teoricamente permetterebbe uno spazio temporale maggiore rispetto al piano di riequilibrio quadriennale ove l'amministrazione appena eletta decidesse di ricorrere al piano di riequilibrio.

Per le ragioni già esposte in precedenza (*cfr.* par. 3), quindi, la condizione che legittima il ricorso al piano di riequilibrio quadriennale non è integrata dalla semplice sussistenza del rapporto tra passività e spesa corrente indicato dalla norma dell'art. 243-*bis*, comma 5-*bis*, del TUEL. Deve trattarsi di una situazione marcatamente differente rispetto alle ipotesi di disavanzo che impongono il piano di rientro e altresì non superabile con le ordinarie misure di salvaguardia ex art. 193, TUEL.

Su tali aspetti si deve incentrare poi la verifica in sede istruttoria ed in sede di esame del piano di riequilibrio, nel più ampio contraddittorio con l'ente.

Un utile riferimento valutativo può rinvenirsi nel nuovo sistema parametrale, ancora sperimentale, per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari (Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali - Atto di indirizzo ex. art. 154, comma 2, TUEL, sulla revisione dei parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'art. 242, TUEL). Esso si compone di 8 indicatori parametrizzati con l'indicazione di opportune soglie, al di sopra o al di sotto delle quali scatta la presunzione di positività. Anche tali aspetti devono essere verificati in sede istruttoria ed in sede di esame del piano di riequilibrio.

Sul versante opposto, occorre soffermare l'attenzione sui piani ultradecennali nel senso che il percorso di riequilibrio e l'apprezzamento della congruenza del programma diluito in un così ampio arco di tempo deve fondarsi su parametri di stima più complessi rispetto a quelli che si assumono per le procedure di breve durata, poiché le previsioni che superano i cinque anni, sia sul versante della spesa che dell'entrata, sono inevitabilmente soggette all'influenza di innumerevoli variabili (sia endogene che esogene).

Per queste ragioni la Commissione prima e la Sezione regionale di controllo in sede di esame del piano poi, dovranno, da un lato, verificare se i flussi esposti dall'ente che ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio possano essere attendibili, soprattutto alla luce dei dati storici di bilancio e, dall'altro, per i periodi successivi ai cinque anni, stimare la ragionevolezza delle previsioni.

Si rammenta, peraltro, che l'attendibilità, la congruità e la coerenza, interna ed esterna, dei documenti di programmazione costituiscono prova dell'affidabilità e credibilità degli enti territoriali (par. 1, principio contabile allegato 4/1, decreto legislativo n. 118/2011).

In particolare, bisogna tener conto che le previsioni – in quattro, dieci, quindici e venti anni – esprimono un'anticipata programmazione finanziaria dei futuri esercizi nella misura in cui essi sono interessati dal piano di rientro e che, le stesse, vincolano l'ente ad attuarlo in virtù del fatto costitutivo, rappresentato dall'approvazione del piano, salvo il verificarsi dell'ipotesi contemplata dall'art. 243-*quater*, comma 7-*bis*, TUEL.

Il ricorso al piano di riequilibrio, peraltro, non si esaurisce in un mero piano di estinzione rateizzata dei debiti in un esteso arco di tempo, ma principalmente nell'adozione di misure strutturali che evitino il riformarsi dei debiti, misure che devono incidere maggiormente nei primi anni previsti dal piano per poi stabilizzarsi negli anni successivi. Si deve cioè dimostrare di poter garantire in prospettiva un equilibrio economico-finanziario veritiero e durevole nel tempo.

Un profilo che attiene alla corretta programmazione di rientro dal deficit è quello che concerne il piano di estinzione dei debiti che deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non essere oggetto di un mero atto unilaterale dell'ente che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano.

La mancata sottoscrizione, infatti, di un previo idoneo accordo con i creditori interessati costituisce carenza tale da rendere il piano di riequilibrio finanziario del tutto inattendibile, ove si determini il rinvio ad eventi futuri ed incerti della possibilità per l'ente di transigere o di rateizzare le sue passività (Sezioni riunite in sede giurisdizionale, in speciale composizione, sentenza n. 10/2014/EL).

Allo stesso modo particolare cura dovrà essere posta in relazione ai piani di rateizzazione dei pagamenti di cui all'art. 243-*bis*, comma 7-*bis* e seguenti del TUEL, tenuto conto del possibile non allineamento temporale tra la durata della rateizzazione e la durata del piano eventualmente superiore ai dieci anni che non «attrae», in tale più lunga durata, la predetta rateizzazione.
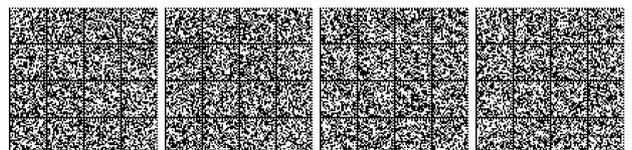
6. Procedure e termini

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, disciplinata dall'art. 243-*bis* e seguenti del TUEL, è scandita in fasi alle quali si riconnettono termini e preclusioni sulla cui portata è bene soffermarsi. È da considerare al riguardo che l'avvio della procedura di risanamento pluriennale, ancor prima dell'approvazione del piano, comporta la sospensione delle azioni esecutive, determinando una compressione dei diritti dei terzi creditori, per cui la cadenza delle fasi procedurali in ristretti ambiti temporali è destinata a non comprimere oltremodo tali situazioni meritevoli di tutela.

Nei primi cinque anni di applicazione della normativa, però, la principale criticità emersa afferisce, proprio, alla estrema lunghezza della fase istruttoria. Condizione che frustra l'essenza stessa del processo di risanamento, il quale, in quanto rimedio utile a prevenire il dissesto, non dovrebbe poter prescindere dalla celerità dell'applicazione del piano e dal sollecito esame dello stesso.

Il trascorrere del tempo rende vetuste le misure di risanamento proposte nel piano e, dunque, inattendibile il complessivo percorso di riequilibrio, ma, soprattutto, aggrava la condizione di precarietà finanziaria dell'ente avvicinandolo alla configurazione del dissesto.

A tal proposito, poiché in caso di richieste istruttorie i conseguenti adempimenti possono richiedere tempistiche diverse, solitamente più lunghe rispetto ai termini procedurali stabiliti *ex lege*, appare necessario che, anche in assenza di espressa previsione normativa, si assegnino all'ente precisi termini per l'adempimento con espressa avvertenza che, in caso di mancato rispetto degli stessi, la valutazione del piano sarà fatta allo stato degli atti.

Il buon esito della procedura, infatti, non può prescindere dal rispetto dei termini e dall'applicazione delle conseguenti decadenze di legge in caso d'infruttuoso decorso di termini perentori.

Per l'adozione del piano di riequilibrio è previsto un termine perentorio di 90 giorni a partire dalla data di esecutività della deliberazione consiliare di ricorso alla procedura. Al fine dell'esatta individuazione del *dies a quo*, per il computo del termine predetto, si pongono due ipotesi alternative: una, ordinaria, riferita al decorso del prescritto periodo di pubblicazione ex art. 134, comma 3, TUEL, e una, eccezionale, riferita alla pubblicazione della delibera dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4.

Decorso infruttuosamente il predetto termine trova applicazione l'art. 243-*quater*, comma 7, del TUEL. In tale ipotesi la Sezione regionale di controllo, accertata la tardiva presentazione del piano, trasmette la relativa deliberazione al Prefetto competente o altro organo previsto dai regimi di autonomia differenziata, che, ai sensi dell'art. 6, comma 2, decreto legislativo n. 149/2011, assegna al Consiglio dell'ente un termine non superiore a venti giorni per la deliberazione del dissesto.

Particolare attenzione dovrà essere posta anche all'osservanza dei termini procedurali di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 243-*quater*, TUEL (espletamento dell'istruttoria di competenza della Commissione) in quanto lo stretto margine previsto dal legislatore per i predetti adempimenti è diretta conseguenza della necessità che la valutazione del piano sia quanto più possibile vicina al momento di adozione dello stesso. Ciò in considerazione del fatto che la veridicità e attendibilità degli originari contenuti dello strumento di risanamento potrebbero essere compromessi in caso di eccessiva dilatazione dei predetti termini - ancorchè ordinatori -, con conseguente necessità di ulteriori attività istruttorie per la valutazione dei fatti gestionali medio tempore verificatisi, che inevitabilmente influiscono sulla situazione da risanare e sull'adeguatezza dei mezzi per fronteggiarla.

Funzionale alle citate esigenze di tempestiva conclusione del procedimento istruttorio è, anche, il rigoroso rispetto di una delle principali e consolidate regole poste a presidio del corretto esercizio delle funzioni amministrative e cioè che la trattazione degli affari sia svolta secondo il rigoroso ordine cronologico di presentazione dei medesimi. Non può trascurarsi di considerare, in proposito, che l'impropria posposizione del suddetto ordine di trattazione danneggia i creditori degli enti coinvolti da tale evenienza, che vedono dilatarsi i termini di sospensione dell'azione per la realizzazione dei propri crediti.

Il decorso del tempo incide, come già ricordato, anche per la possibile mutevolezza della situazione sostanziale finanziaria rappresentata nell'originaria formulazione del piano.

Circa la possibile evoluzione, anche fisiologica, delle condizioni di equilibrio e del processo di risanamento, le Sezioni riunite in speciale composizione hanno evidenziato la necessità di una valutazione «dinamica dei profili contabili che sostengono il piano» (sentenze nn. 8/2018, 2/2015, 34/2014). Tale criterio di dinamicità vuole rendere conto della possibilità che, nelle more delle valutazioni istruttorie della Commissione e della decisione della Sezione regionale, possono intervenire variazioni – che si riflettono sulla situazione di squilibrio originariamente rappresentata dall'Ente – idonee a determinare un miglioramento, o un peggioramento, della stessa e, quindi, un adattamento del percorso di riequilibrio. Detto adattamento, tuttavia, si ritiene non possa esorbitare dalla prospettiva breve dell'esercizio finanziario nel quale sono state rilevate le condizioni per ricorrere al piano.

Tali variabili, a titolo esemplificativo, possono conseguire dall'approvazione del rendiconto, ovvero da errori di previsione nella manovra di bilancio, o dall'emersione di passività ulteriori diverse da quelle che dovevano obbligatoriamente essere rilevate in sede di presentazione. Anche la conclusione di onerosi contenziosi o eventi straordinari che operano esenzioni di una parte dell'imponibile generano situazioni suscettibili di cambiare, oggettivamente, la sostenibilità del piano di risanamento.

Si rammenta, infatti, che l'art. 243-*bis*, comma 6, lettera *b)* impone espressamente «la puntuale ricognizione con esatta quantificazione dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e degli eventuali debiti fuori bilancio».

Particolare significato, inoltre, assume nella costruzione del percorso di riequilibrio, il costante rispetto delle previsioni normative attuative del principio della prudenza e, quindi, la verifica attenta e scrupolosa delle coperture del fondo pluriennale vincolato di spesa, nonché l'attenta verifica di congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, abbandonando, se del caso, ove utilizzata, la forma semplificata di determinazione del fondo crediti a consuntivo.

Sempre riconducibile al principio della prudenza si reputa anche la necessità dell'accantonamento di un congruo fondo per passività potenziali nonché per «rischi spese legali» da effettuarsi, quest'ultimo, sulla base di una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti ed il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (paragrafo 5.2 lettera h, dell'allegato 4/2 al decreto legislativo n. 118/2011).

Trascurare tali cautele significa, infatti, perpetuare condizioni di precarietà che rendono difficile il riequilibrio finanziario tenendo conto, anche, del fatto che l'eventuale sottostima o mancata indicazione delle quote accantonate, destinate e vincolate del risultato di amministrazione pregiudica la veridicità ed attendibilità delle risultanze dell'intero rendiconto ripercuotendosi anche sui bilanci degli esercizi successivi. In tal senso assume rilevanza l'asseverazione della congruità dei vari accantonamenti da parte dell'organo di revisione.

Un punto di rilievo riguarda, inoltre, l'esercizio della facoltà di revoca del ricorso alla procedura di riequilibrio in linea di principio da ritenersi consentita qualora esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la presentazione del piano. Si richiamano in proposito i principi affermati nelle delibere della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG.

Tale decisione di revoca deve essere formalizzata ed espressa da apposita delibera e non può che consistere in una rinuncia in toto all'utilizzo del rimedio di risanamento; essa non potrà giammai presumersi da eventuali comportamenti concludenti ovvero discendere da un uso improprio delle facoltà di rimodulazione o riformulazione, nei casi in cui siano consentite dalla legge ed, in particolare, nell'ipotesi di rimodulazione del piano ad inizio mandato, secondo le previsioni di cui all'art. 243-*bis*, comma 5, TUEL.

Parimenti oggetto di rinuncia può essere la richiesta di accesso al fondo di rotazione, ferme restando le misure programmate di riequilibrio e la comprovata sostenibilità del percorso di risanamento.
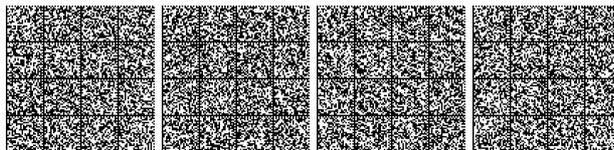
SCHEMA ISTRUTTORIO

SEZIONE PRELIMINARE - INFORMAZIONI DI NATURA GENERALE

(Le istruzioni che seguono sono destinate alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali ex art. 155 Tuel e costituiscono, supporto alle funzioni esercitate dalle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti. Riguardano tutti gli enti che hanno facoltà di accedere alla procedura).

Adempimenti propedeutici predisposizione del piano

Verificare che l'ente abbia assolto a tutti gli adempimenti propedeutici alla predisposizione del piano, come indicato nelle linee guida e nel presente schema istruttorio, ed in particolare, che le previsioni e, in generale, tutte le valutazioni a contenuto economico-finanziario e patrimoniale, siano sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico e/o da idonei parametri obiettivi di riferimento, anche in ordine alle prospettive d'acquisizione e d'utilizzo delle risorse.

Tempistiche

Al fine della immediata verifica del rispetto del termine perentorio per l'adozione del piano di riequilibrio di cui all'art. 243-*bis*, co. 5, TUEL, è opportuno che l'ente indichi in via preliminare le seguenti informazioni:

- estremi della deliberazione di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, con specificazione, ove dichiarata, della immediata eseguibilità ai sensi dell'art. 134, co. 4, TUEL;
- data dell'avvenuta pubblicazione ai sensi dell'art. 124 del TUEL;
- estremi della deliberazione d'adozione del conseguente piano di riequilibrio e dell'acquisizione del parere dell'organo di revisione economico-finanziario;

In caso di rimodulazione, da parte dell'amministrazione entrante, del PRFP presentato dall'amministrazione uscente, dovrà essere indicata:

- la data di proclamazione del Sindaco;
- la data di sottoscrizione della relazione di inizio mandato prevista dall'articolo 4-*bis,* co. 2, decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

Durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale

Al fine della verifica della durata massima del PRFP, alla luce del nuovo parametro introdotto dall'art. 1, co. 888, lettera a), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), entrata in vigore in data 1° gennaio 2018, è opportuno che l'ente evidenzi il rapporto tra le passività da ripianare nel piano e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso

SEZIONE PRIMA - FATTORI E CAUSE DELLO SQUILIBRIO

1. Pronunce della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti e misure correttive adottate dall'ente locale

1.1 Verificare le eventuali misure correttive adottate dall'ente locale, ai sensi dell'art. 148-*bis*, TUEL e dell'art. 1, co. 166 e ss., legge n. 266/2005, per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto saldo di finanza pubblica accertati dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Se ricorre la fattispecie:

1.1.a Analisi delle eventuali delibere della Corte dei conti (che devono essere allegate);

1.2.b Analisi delle misure correttive adottate dall'ente locale.

1.2 Verificare se l'Organo di revisione economico-finanziario abbia, in passato, segnalato problematiche relative alla sana gestione finanziaria o al mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica (patto e/o saldo dal 2016).
Tale informazione può essere desunta, anche, dal parere dell'Organo di revisione economico-finanziario che deve corredare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

1.3 L'Organo di revisione deve esprimere le proprie valutazioni sia in relazione alla consistenza della "massa passiva" che l'ente dichiara di dover ripianare, sia in relazione alla bontà delle misure individuate nel piano, valutando l'attendibilità delle previsioni alla luce dell'esperienza maturata in ordine alla situazione dell'ente.

2. Saldo di finanza pubblica

2.1 Verificare il rispetto del saldo di finanza pubblica nell'ultimo triennio.

Nel caso di mancato conseguimento di un saldo non negativo l'ente ne esponga le ragioni e dichiari se sono state applicate le sanzioni.

3. Andamenti di cassa

3.1 Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)			
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V			
Entità anticipazioni non restituite al 31.12			
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL			
Entità delle somme maturate per interessi passivi			
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile			
Esposizione massima di tesoreria			
Giorni di utilizzo delle anticipazioni			

3.2 L'ente espone l'andamento nel triennio, evidenziando le principali ragioni dello squilibrio.

3.3 Nel caso di utilizzo di entrate aventi specifica destinazione, *ex* art. 195 TUEL, è necessario verificare se l'ente abbia correttamente ricostituito la consistenza delle somme vincolate.
Qualora, nell'ultimo triennio, al 31.12, non sia stata ricostituita la consistenza iniziale, verificarne le cause.

3.4 Verificare se l'ente abbia determinato la giacenza di cassa vincolata all'1.1 dell'esercizio di riferimento (il par. 10.6 dell'all. 4/2 fa riferimento solo all'1.1.2015 ma la giurisprudenza delle SRC lo ritiene un adempimento da assicurare annualmente ai fini della corretta tenuta della contabilità di cassa, in armonia con le risultanze del conto del tesoriere).

3.5 L'ente, ove ricorra la fattispecie, deve esporre ogni criticità o anomalia rilevata, in relazione ai vincoli di cassa.

3.6 Deve, altresì, dichiarare se si è avvalso, negli anni, dell'elevazione a 5/12 dell'anticipazione consentita da ultimo dall'art. 1, co. 618, legge n. 205/2017.

4. Analisi sugli equilibri di bilancio di parte corrente e di parte capitale

4.1 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		**RENDICONTO N-1[1]** **(ACCERTAMENTI E IMPEGNI)**
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l. n. 35/2013)		0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		**0,00**
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		*0,00*
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*) **O=G+H+I-L+M**		**0,00**

[1] In mancanza, ultimo rendiconto approvato.
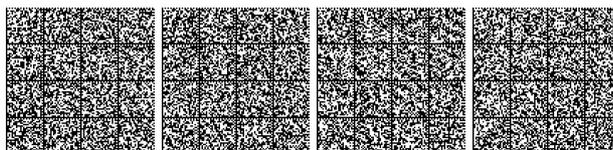
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00
Q) FPV per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti	(-)	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00
M) Entrate da accensione prestiti destinati a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	*0,00*
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE		
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00
EQUILIBRIO FINALE **W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y**		**0,00**
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:		
Equilibrio di parte corrente (O)		
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali		

note
A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.
DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.
Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.
UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

4.2 Entrate e spese correnti aventi carattere non ripetitivo

Indicare esclusivamente la parte di entrate o di spese che hanno avuto, negli ultimi 3 esercizi, carattere di eccezionalità e/o non ripetitività.

Entrate	**Accertamenti di competenza**		
Tipologia	**Rendiconto Esercizio n - 2**	**Rendiconto Esercizio n-1**	**Bilancio Esercizio n**
Contributo rilascio permesso di costruire			
Contributo sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
Recupero evasione tributaria			
Entrate per eventi calamitosi			
Canoni concessori pluriennali			
Sanzioni al codice della strada			
Plusvalenze da alienazione			
Altre *			
Totale			

*inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie nel campo 'note', indicando i relativi importi

Spese	**Impegni di competenza**		
Tipologia	**Rendiconto Esercizio n - 2**	**Rendiconto Esercizio n-1**	**Bilancio Esercizio n**
Consultazioni elettorali o referendarie locali			
Ripiano disavanzi aziende riferiti ad anni pregressi			
Oneri straordinari della gestione corrente			
Spese per eventi calamitosi			
Sentenze esecutive ed atti equiparati			
Altre *			
Totale			

*inserire il dato finanziario aggregato e specificare le tipologie di dettaglio nel campo 'note', indicando i relativi importi.

Note per le "Altre" entrate

Tipologie	**Importi**		
	Rendiconto Esercizio n - 2	Rendiconto Esercizio n-1	Bilancio Esercizio n

Note per le "Altre" spese

Tipologie	**Importi**		
	Rendiconto Esercizio n - 2	Rendiconto Esercizio n-1	Bilancio Esercizio n
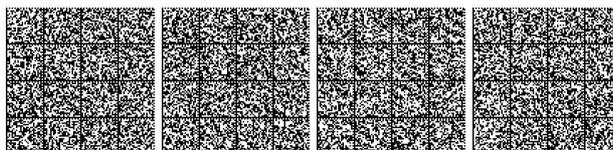
5. Risultato di amministrazione

5.1 Dimostrazione del risultato di amministrazione.

5.1.1 Risultato di amministrazione (*Ultimo rendiconto approvato*)

		GESTIONE		
		RESIDUI	**COMPETENZA**	**TOTALE**
Fondo cassa al 01/01				0,00
Riscossioni	(+)	0,00	0,00	0,00
Pagamenti	(-)	0,00	0,00	0,00
Saldo di cassa al 31/12	(=)			0,00
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate al 31/12	(-)			0,00
Fondo di cassa al 31/12	(=)			0,00
Residui Attivi	(+)	0,00	0,00	0,00
-di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del Dipartimento delle finanze				*0,00*
Residui Passivi	(-)	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti	(-)			0,00
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in conto capitale	(-)			0,00
Risultato di Amministrazione al 31/12 (A)	(=)			**0,00**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/....		
Fondo anticipazioni liquidità d.l. n. 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contenzioso		
Altri accantonamenti		
	Totale parte accantonata (B)	**0,00**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**0,00**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**0,00**
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		

*Il fondo parte disponibile va espresso in valore positivo se il risultato di amministrazione è superiore alla sommatoria degli altri fondi. In tal caso, esso evidenzia la quota di avanzo disponibile. Va invece espresso in valore negativo se la sommatoria degli altri fondi è superiore al risultato di amministrazione poiché, in tal caso, esso evidenzia la quota di disavanzo applicata (o da applicare) obbligatoriamente al bilancio di previsione per ricostituire integralmente la parte vincolata, la parte accantonata e la parte destinata.
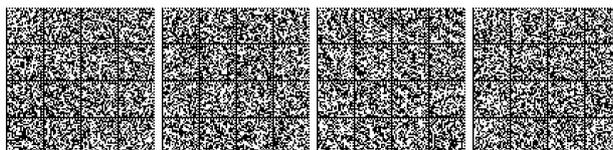
5.1.2 Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

EVOLUZIONE DEL RISULTATO D'AMMINISTRAZIONE			
	Rendiconto		
	Esercizio n-3.	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Risultato di amministrazione (+/-)	0,00	0,00	0,00
di cui:			
a) parte accantonata			
b) Parte vincolata			
c) Parte destinata a investimenti			
e) Parte disponibile (+/-) *			

5.2 Indicare gli esiti delle verifiche dell'organo di revisione sulla congruità della consistenza di tutti i fondi che concorrono alla determinazione della quota disponibile del risultato di amministrazione.

5.3 Allegare lo stralcio della relazione all'ultimo rendiconto di gestione approvato, nella parte in cui analizza la quota di disavanzo ripianata nel corso dell'esercizio, distinguendo il disavanzo riferibile al riaccertamento straordinario da quello derivante dalla gestione, nonché la quota ripianata dell'eventuale disavanzo tecnico. In caso di mancato recupero del disavanzo, l'ente specificherà le modalità di copertura da prevedere in occasione dell'applicazione al bilancio in corso di gestione delle quote non ripianate (applicazione dell'art. 4, co.5, DM 2 aprile 2015 su dimostrazione recupero varie tipologie di *deficit)*.

6. Risultato di gestione

6.1 Il risultato della gestione di competenza, nell'ultimo triennio, presenta un *avanzo/disavanzo* di Euro …………, come risulta dai seguenti elementi:

RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA				
		Rendiconto		
		Esercizio n-3.	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Accertamenti di competenza	+			
Impegni di competenza	-			
Saldo		0,00	0,00	0,00
Quota di FPV applicata al bilancio	+			
Impegni confluiti nel FPV	-			
Saldo gestione di competenza		0,00	0,00	0,00

così dettagliati:

DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA				
		Rendiconto		
		Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Riscossioni	(+)			
Pagamenti	(-)			
	[A]	0,00	0,00	0,00
Fondo Pluriennale Vincolato Entrata Applicato al Bilancio	(+)			
Fondo Pluriennale Vincolato Spesa	(-)			
	[B]	0,00	0,00	0,00
Residui attivi	(+)			
Residui passivi	(-)			
	[C]	0,00	0,00	0,00
Saldo avanzo/disavanzo di competenza		0,00	0,00	0,00
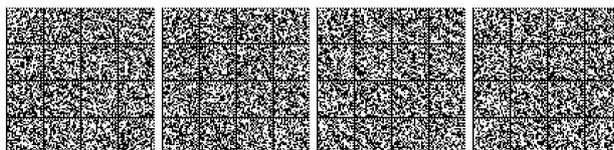
6.2 Risultato della gestione di competenza con applicazione avanzo e disavanzo

	Rendiconto		
	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Risultato gestione di competenza	0,00	0,00	0,00
Avanzo d'amministrazione applicato	0,00	0,00	0,00
Quota di disavanzo ripianata	0,00	0,00	0,00
Saldo	0,00	0,00	0,00

7. Capacità di riscossione nel triennio precedente

7.1. Analisi della capacità di riscossione

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n -1		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo1 – Entrate di natura tributaria									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Totale Entrate Correnti									

* Dati riportati in automatico dalla tabella di cui al punto 4

7.2 Dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria

	Rendiconto		
	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Previsione			
Accertamento (A)			
Riscossione c/competenza (B)			
Riscossione c/residui			
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) %			

8. Analisi dei residui

Dimostrazione della capacità di realizzo o smaltimento dei residui e vetustà degli stessi, al fine di verificare se sussistano fondati dubbi in merito alla esigibilità di crediti risalenti iscritti in bilancio o a impegni vetusti, soprattutto se relativi a spese correnti.
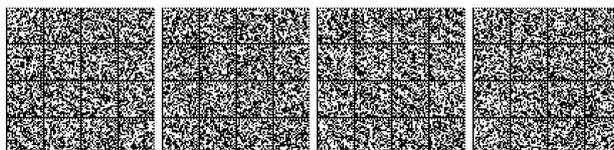
8.1 Grado di realizzo e smaltimento residui attivi e passivi

	Rendiconto esercizio n-3			**Rendiconto esercizio n-2**			**Rendiconto esercizio n -1**		
	Residui iniziali (a)	**Riscossioni su residui (b)**	**Capacità realizzo/smaltimento su residui (b/a*100)**	**Residui iniziali (a)**	**Riscossioni su residui (b)**	**Capacità realizzo/smaltimento su residui (b/a*100)**	**Residui (iniziali (a)**	**Riscossioni su residui (b)**	**Capacità realizzo/smaltimento su residui (b/a*100)**
Titolo 1 - Tributi propri									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti*									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Totale entrate correnti									
di cui Entrate Proprie (Titoli I e III)									
Titolo 4 – Entrate in conto capitale									
Titolo 6 – Accensione prestiti									
Titolo 9 – Entrate per servizi c/terzi									
Totale entrate									
Titolo 1 - Spese correnti									
Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Titolo 4 - Spese per rimborso di prestiti									
Titolo 7 - Spese per servizi per c/terzi									
Totale Spese									

*Evidenziare eventuali criticità scaturenti da ritardi nei trasferimenti della Regione di appartenenza.

8.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi

Esercizio di riferimento	**Valori assoluti**						
	Titolo 1 Tributi propri	**Titolo 2 Trasferimenti correnti**	**Titolo 3 Entrate extratributarie**	**Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3)**	**Titolo 4 Entrate in conto capitale**	**Titolo 6 Accensione prestiti**	**Totale entrate**
n-6 e precedenti							
n-5							
n-4							
n-3							
n-2							
n-1							
Totale residui							

8.3 Analisi sull'anzianità dei residui passivi

Esercizio di riferimento	Valori assoluti				
	Titolo 1 Spese correnti	**Titolo 2 Spese in conto capitale**	**Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti**	**Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi**	**Totale spese**
n-6 e precedenti					
n-5					
n-4					
n-3					
n-2					
n-1					
Totale residui					

9. Debiti fuori bilancio e passività potenziali

9.1 Dimostrare l'andamento, nell'ultimo triennio, dei debiti fuori bilancio, riconosciuti e non riconosciuti e non ripianati. L'importo dei debiti da ripianare deve comprendere tutti i debiti anche se risalenti nel tempo, ancora esigibili.

Articolo 194 T.U.E.L:	**Esercizio**			**Totale debiti F.B. da ripianare**
	n-2 e precedenti	n-1	n	
- lettera a) - sentenze esecutive				
- lettera b) - copertura disavanzi				
- lettera c) - ricapitalizzazioni				
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza				
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa				
Totale				

Il totale dei debiti fuori bilancio da ripianare deve corrispondere all'importo totale riportato nella tabella 3.1.1 Ripiano debiti fuori bilancio della Sezione II.

9.2 Dimostrazione dell'evoluzione storica delle sentenze esecutive, per tipologia e dimensione nel triennio precedente

SENTENZE ESECUTIVE	**Esercizio**						**Totale debiti F.B. da ripianare**
	n-2 e precedenti		n-1		n		
	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	Importo totale	Accantonamento F.do contenzioso	
Totale							

9.3 L'ente fornisce un resoconto sintetico sullo stato del contenzioso in essere, operando una valutazione prognostica della spesa complessiva che potrà gravare negli esercizi futuri, anche in relazione al grado dei giudizi pendenti e della significativa probabilità di soccombenza negli stessi.

9.4 Verificare se l'ente abbia acquisito, da tutti i responsabili dei servizi, ciascuno per le spese di sua competenza, un'attestazione sull'esistenza o meno di debiti fuori bilancio non riconosciuti, per i quali devono essere ancora assunti provvedimenti di riconoscimento sussistendone i presupposti di legge.

9.4.a Laddove venga attestata l'esistenza di debiti fuori bilancio non riconosciuti è necessario che l'ente indichi: motivazioni per le quali il debito è sorto, con la specificazione del capitolo di spesa di competenza al quale si riferisce; l'utilità e l'arricchimento per l'ente; se sono stati individuati i mezzi di finanziamento precisando quali; la sussistenza di tutti i requisiti per il riconoscimento ai sensi di legge.

9.4.b Verificare se la dilazione nel pagamento dei debiti verso terzi contenuta nel piano trovi riscontro in esplicite manifestazioni di consenso scritto da parte dei singoli creditori. In caso contrario, l'ente è tenuto a riconoscere tutta la massa debitoria non assistita da assenso nel primo esercizio del piano, senza alcuna possibilità di diluizione temporale.

9.5 Controllare se nel corso di eventuali verifiche a campione, fino alla data della delibera per l'accesso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, sia stata riscontrata la presenza di spese che, pur avendo la natura di debiti fuori bilancio, sono state imputate agli stanziamenti correnti senza aver operato il riconoscimento, da parte del Consiglio, previsto dall'art. 194 TUEL.

9.6 Indicare se siano state identificate e valutate eventuali sopravvenienze o insussistenze passive probabili, specificandone la natura, l'entità e la provenienza (Passività potenziali).

9.7 Indicare se l'ente abbia creato, *ex* art. 167, co. 3, TUEL, un apposito fondo rischi per passività non prevedibili scaturenti dall'attuazione del PRF.

10. Analisi sulle modalità di gestione dei servizi per conto terzi

10.1 Verificare la corrispondenza dell'accertato e dell'impegnato rispettivamente nei Titoli IX e VII riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	ACCERTAMENTI (Titolo IX- conto competenza)			IMPEGNI (Titolo VII - conto competenza)		
	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Ritenute erariali						
Altre ritenute al personale c/terzi						
Depositi cauzionali						
Fondi per il Servizio economato						
Depositi per spese contrattuali						
Altre per servizi conto terzi*						
TOTALE DEL TITOLO						

10.2 Verificare l'andamento di cassa delle riscossioni e dei pagamenti riferiti alle entrate e alle spese dei Servizi conto terzi:

SERVIZI CONTO TERZI	RISCOSSIONI (Titolo IX - conto competenza)			PAGAMENTI (Titolo VII - conto competenza)		
	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Ritenute previdenziali e assistenziali al personale						
Ritenute erariali						
Altre ritenute al personale c/terzi						
Depositi cauzionali						
Fondi per il Servizio economato						
Depositi per spese contrattuali						
Altre per servizi conto terzi*						
TOTALE DEL TITOLO						

*I pagamenti contenuti nella voce "Altre per servizi conto terzi" hanno riguardato le seguenti tipologie di spese:

	Rendiconto Esercizio n-2	Rendiconto Esercizio n-1	Bilancio Esercizio n
1.			
2.			
3.			
4.			

10.3 Verificare che fra gli accertamenti e i residui attivi dei Servizi per conto di terzi non vi siano somme che non hanno un titolo giuridico che li giustifichi e per le quali il corrispondente impegno sia già stato pagato.

11. Indebitamento

11.1 Verificare il rispetto, nell'ultimo triennio precedente, dei **limiti in materia d'indebitamento** disposti dall'art. 119 della Costituzione e dall'art. 204 del TUEL.

A tal fine si rende necessario acquisire idonea attestazione dell'organo di revisione, corredata da prospetto riepilogativo dell'andamento del debito nel triennio precedente e l'incidenza dei relativi interessi passivi sulle entrate correnti.

(verifica del rispetto del limite)

	Rendiconto		
	Esercizio n-4	Esercizio n-3	Esercizio n-2
Entrate correnti			
Interessi passivi			
Incidenza percentuale			
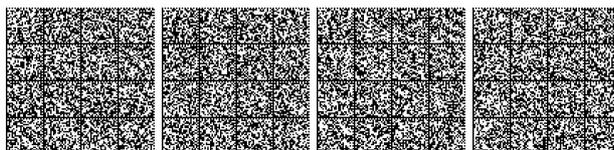
11.2. Evoluzione del debito nel quinquennio

Evoluzione del debito					
	Rendiconto				
	Esercizio n-4	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1	Esercizio n
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Residuo del debito al 01.01					
Nuovi prestiti (titolo VI entrate)					
Estinzione mutuo					
Prestiti rimborsati					
Altre variazioni (cancellazioni mutui e linee di credito)					
Residuo debito al 31.12					

11.3 L'ente, qualora abbia fatto ricorso nell'ultimo triennio, a strumenti quali il *leasing* immobiliare *in costruendo* o operazioni di *project financing*, deve esporre gli effetti finanziari di tali scelte e presentare una analisi comparativa dei costi rispetto all'acquisto del bene.

11.4 L'ente deve dichiarare se ha effettuato ricorso allo strumento della rinegoziazione del debito.

11.5 Esaminare gli strumenti di finanza derivata ancora in essere (anche se rinegoziati) con la quantificazione degli oneri sostenuti nel triennio precedente e la stima di quelli a carico degli esercizi futuri.

12. Tributi locali e servizi a domanda individuale

Al fine di valutare le misure che l'ente ha programmato di adottare per il riequilibrio finanziario, occorre avere conoscenza degli andamenti pregressi dei tributi locali e delle tariffe relative alla copertura dei servizi a domanda individuale, della gestione del servizio di smaltimento rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto. L'ente dovrà, perciò, mostrare l'andamento di tali entrate, relativamente alla fase dell'accertamento e della riscossione, indicando il grado di copertura realizzato per ciascuno degli anni del triennio precedente.

13. Spese per il personale

Verificare se nell'ultimo triennio l'ente ha garantito il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, acquisendo notizia delle azioni poste in essere.

L'analisi mira a mostrare:

- l'andamento della spesa del personale e il contenimento della stessa entro i vincoli posti dalle norme di finanza pubblica;
- l'incidenza percentuale della spesa del personale rispetto al complesso delle spese correnti;
- il *trend* di crescita o di diminuzione della dotazione organica dell'ultimo triennio, con la quantificazione delle eccedenze e delle posizioni soprannumerarie;
- l'incidenza dei contratti di collaborazione autonoma, collaborazione coordinata e continuativa e di quelli di cui all'art. 110, co. 1, TUEL.
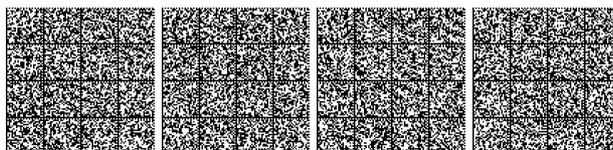
14. Organismi partecipati

Ciascuna amministrazione pubblica deve dichiarare se ha effettuato la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute alla data di entrata in vigore del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 individuando quelle che devono essere oggetto di razionalizzazione, per il 2017, ai sensi dell'art. 24 del citato decreto legislativo, e successivamente ai sensi del precedente art. 20. Nel caso di sussistenza di partecipazione allegare il provvedimento.

14.1 Verificare la situazione economico-finanziaria di tutti gli organismi e società partecipate, nell'ultimo triennio, evidenziando relativi costi, oneri e situazioni di criticità.

Verificare in particolare che siano integralmente previsti in bilancio gli oneri dei contratti di servizio con società partecipate o controllate e che non vi siano esposizioni debitorie pregresse derivanti da precedenti gestioni per le quali non siano stati assunti i provvedimenti di finanziamento dovuti per legge.

DATI AGGREGATI	Rendiconto n - 3		Rendiconto n - 2		Rendiconto n - 1	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
SPESE PER						
Sottoscrizioni capitale*						
Contratti di servizi						
Contributi in conto esercizio						
Contributi in conto capitale						
Concessioni di credito						
Coperture di perdite						
Aumenti del capitale						
	Accertamenti	**Riscossioni**	**Accertamenti**	**Riscossioni**	**Accertamenti**	**Riscossioni**
ENTRATE PER						
Dividendi						
Rimborsi crediti						
Altro (specificare)						

*Nel caso di acquisizione di capitale con conferimento in natura, precisare la natura del bene conferito specificandone il valore.

14.2. Informazioni su ciascun organismo partecipato.

Dati identificativi dell'Organismo partecipato:	Rendiconto		
	Esercizio n- 3	Esercizio n- 2	Esercizio n- 1
Quota di partecipazione:			
Utile (+) o Perdita (-) d'esercizio			
Valore della produzione			
Costi della produzione			
di cui costi del personale al 31.12			
Personale dipendente al 31.12			
Indebitamento al 31.12			
Debiti verso l'Ente locale al 31.12			
Crediti dell'organismo verso l'Ente locale al 31.12			

14.3 L'ente, nel caso in cui abbia effettuato una concessione di finanziamento a società partecipate in luogo del conferimento in conto capitale, deve evidenziare gli effetti finanziari di tale operazione e le ragioni della sua adozione. Nel caso in cui l'ente vanti crediti verso gli organismi partecipati, deve dimostrare la corrispondenza degli stessi con i dati esposti nel bilancio della partecipata, indicando se è stata compiuta un'operazione di *"circolarizzazione dei crediti"* e quali forme di monitoraggio siano state poste in essere in merito alla restituzione dei finanziamenti.

14.4 Nel caso in cui siano state concesse *fideiussioni* o rilasciate *lettere di patronage* a favore degli organismi partecipati, l'ente espone gli eventuali effetti prodotti nel triennio, nonché una valutazione sulla rischiosità delle obbligazioni di garanzia assunte e sui potenziali effetti finanziari.

	Rendiconto					
	Esercizio n - 3		Esercizio n - 2		Esercizio n - 1	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
Concessioni di fideiussioni						
Lettere di patronage						

14.5 Verificare se, a fronte dell'impegno assunto di mantenere solvibile la società partecipata, l'ente abbia dichiarato il rispetto dei limiti all'indebitamento *ex* artt. 202 e 204 TUEL.

14.6 Ove siano state già verificate criticità nella gestione o nel mantenimento dell'esistenza degli organismi partecipati, rispetto alle disposizioni normative vigenti, indicare le deliberazioni adottate nell'ultimo triennio, relativamente alle misure di contenimento e razionalizzazione della spesa.

14.7 Verificare se l'ente ha adottato il bilancio consolidato.

14.8 Indicare gli adempimenti posti in essere in ottemperanza delle disposizioni legislative in materia, con particolare riguardo agli obblighi di riduzione del personale e della spesa degli organi amministrativi e, ove ricorra la fattispecie, di dismissioni, scioglimento e/o alienazioni.

14.9 L'ente indica se ha trasferito beni patrimoniali, a titolo oneroso o ad altro titolo, ad un organismo partecipato, illustrando le ragioni della scelta e i costi che l'operazione pone in carico all'organismo partecipato ed all'ente stesso.

15. Spesa degli organi politici istituzionali

Esaminare l'andamento dell'ultimo triennio delle spese di competenza per il funzionamento degli organi politici istituzionali, al fine della verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa sulla riduzione dei costi della politica

Per il Conto del Bilancio vanno indicati gli Impegni di competenza. *Per il Bilancio le Previsioni definitive*	**Rendiconto esercizio (n-2)**	**Rendiconto esercizio(n-1)**	**Variazione %**	**Bilancio in corso d'esercizio (n)**	**Variazione %**
Spese per il funzionamento del Consiglio					
Spese per le indennità dei Consiglieri					
Gettoni di presenza dei Consiglieri					
Spese per il funzionamento della Giunta					
Spese per le indennità degli Assessori					
Gettoni di presenza degli Assessori					
Totale					

SEZIONE SECONDA – RISANAMENTO

1. Misure di riequilibrio economico-finanziario

1.1 Verificare gli aspetti salienti del programma di riequilibrio, con particolare riferimento alla esposizione e quantificazione degli effetti delle misure più significative programmate dall'ente per il riequilibrio economico-finanziario.

1.2 L'ente illustra i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, producendo la documentazione idonea a comprovarne l'attendibilità (relazioni dei responsabili dei servizi competenti, analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento).

1.3 Equilibrio di parte corrente e di parte capitale

Verificare che il piano sia idoneo a garantire il corretto equilibrio di parte corrente con riferimento allo squilibrio accertato nella parte prima.

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA					
		ANNO DI RIFERIMENTO O DEL BILANCIO N	ANNO N+1	ANNO N+2	ANNO N+3	ANNO N...	Successivi
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio							
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DD) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (d.l n. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-DD-E-F)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI							
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (*)							
O=G+H+I-L+M		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
UU) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE							
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-UU-V+E		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE							
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:

Equilibrio di parte corrente (O)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti (H)	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

A) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.

DD) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio.

E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.

Q) Indicare l'importo iscritto in entrata del conto del bilancio alla corrispondente voce riguardante il fondo pluriennale vincolato.

S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione di crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.

S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alla riscossione di crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.

T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.

UU) Indicare l'importo complessivo delle voci relative al corrispondente fondo pluriennale vincolato risultante in spesa del conto del bilancio

X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.

X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.

Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per incremento di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.

(*) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Ripiano del disavanzo di amministrazione

2.1 Verificare le misure adottate/programmate dall'ente per il ripiano integrale del disavanzo di amministrazione con indicazione, per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, della misura adottata e della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare.

2.1.1 L'ente illustra le più rilevanti misure adottate e il risultato atteso da ciascuna:

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

2.2 Cronoprogramma di rientro dell'intero disavanzo di amministrazione dell'ente

NATURA DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	**(A)**	**RIPIANO ESERCIZIO (B)**					
		ANNO N	**ANNO N+1**	**ANNO N+2**	**ANNO N+3**	**ANNO N…**	Successivi
Disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale							
Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui							
Ovvero: quota Disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 *ex* art.1 c. 848 l. 205/2017							
Disavanzo tecnico							
Quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti							
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE (2)							

(Valori al centesimo di euro)
(1) La somma delle colonne (B) deve coincidere con gli importi della colonna (A).
(2) L'ammontare complessivo del disavanzo da ripianare deve coincidere con il valore iscritto nella riga E della tabella n. 2.

	Ripiano esercizio					
	ANNO N	**ANNO N+1**	**ANNO N+2**	**ANNO N+3**	**ANNO N…**	Successivi
Disavanzo di amministrazione iniziale da ripianare: €…………(2) **(A)**						
Disavanzo residuo* **(B)** (3)						
Quota di ripiano per anno **(C)**						
Importo percentuale** **(C/A)*100** (4)						
Quota residua di disavanzo da ripianare **(B-C)**						

(1) Inserire un numero di colonne, relative agli esercizi di ripiano, coincidenti con gli anni di durata del piano di riequilibrio ai sensi dell'art. 243-*bis*, co. 5-*bis*, del d.lgs. n. 267/2000.
(2) L'ammontare di tale disavanzo deve coincidere con l'ammontare del disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale indicato nella colonna (A) della tabella n. 3.
(3) Per il primo anno, corrisponde al disavanzo iniziale da ripianare.
(4) Da riferirsi sempre al disavanzo iniziale da ripianare.

2.3 Ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario dei residui

Nel caso in cui l'ente si è avvalso della facoltà di cui all' art. 3, co. 7, d.lgs. n. 118/2011, corretto e integrato dal d.lgs. n. 126/2014, è tenuto a fornire, alla Commissione, le seguenti informazioni:

Con delibera consiliare n…………. del ……………………………………………… sulla quale l'organo di revisione ha espresso parere in dat……………………………… con verbale n……………… per il maggior disavanzo di €____________________ determinato nel rispetto del Decreto del Min. Economia del 2/4/2015, è stato disposto il ripiano in ……….. esercizi (non più di trenta anni) a quote annuali costanti di euro……………………………………
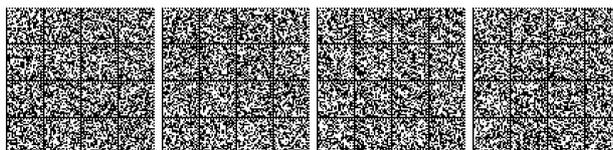
3. Ripiano dei debiti fuori bilancio

3.1 Nel caso di debiti fuori bilancio, riconoscibili ai sensi dell'art. 194 TUEL fino alla data di deliberazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, verificare:

3.1.1 le forme di copertura previste entro il periodo di durata del piano a partire dall'esercizio in corso, con la quantificazione su base annua:

		Periodo del Piano RF					
Articolo 194 T.U.E.L:	**Totale D.F.B. da ripianare***	N	N+1	N+2	N+3	N…	Successivi
lettera a) sentenze esecutive		Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….
		Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….
lettera b) copertura disavanzi		Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….
		Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….
lettera c) ricapitalizzazioni		Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….
		Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….
lettera d) procedure espropriative/occupazione d'urgenza		Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….
		Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….
lettera e) acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa		Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….	Titolo ……….
		Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….	Importo ………….
Totale							

* dalla tabella di cui al punto 9.1 - Sezione Prima- Debiti relativi al triennio precedente comprensivi di quelli provenienti da esercizi precedenti.

3.1.2 la coerenza delle coperture con il piano di rateizzazione dei debiti fuori bilancio convenuto con i creditori, tenendo presente che detto piano può avere durata inferiore a quella prevista per il piano di riequilibrio e durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio medesimo;

3.1.3 l'adesione effettiva dei creditori al piano di rateizzazione considerato nel piano di riequilibrio."

3.2 Coperture in deroga ai limiti disposti dal TUEL

Acquisire dall'ente i provvedimenti e ogni documentazione utile a verificare le misure adottate ai sensi dell'art. 243-*bis* co.8, lettera g), per accedere all'assunzione di mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio riferiti a spese di investimento in deroga ai limiti di cui all'art. 204, co. 1, TUEL, nonché per accedere al Fondo di rotazione di cui all'art. 243-*ter*.

L'ente è tenuto a predisporre un piano di copertura dei debiti con dimostrazione dell'entità dei ripiani per ciascun anno, con particolare riferimento al ripristino del fondo di rotazione.

Copertura dei debiti fuori bilancio per spese di investimento da ripianare

		Periodo del Piano RF					
Articolo 194 T.U.E.L:	**Totale D.F.B. da ripianare***	N	N+1	N+2	N+3	N…	Successivi
Assunzione di mutui in deroga ai limiti ex art. 204 TUEL, co. 1*		Importo …………	Importo …………	Importo …………	Importo …………	Importo …………	Importo …………
Fondo di rotazione *ex* art. 243-*ter* TUEL*		Importo …………	Importo …………	Importo …………	Importo …………	Importo …………	Importo …………
Totale							

*da compilare solo dal momento in cui:
- ci si è avvalsi della facoltà di deliberare le aliquote o tariffe nella misura massima prevista dall'art.243-*bis* del TUEL, co. 8 lettera a);
- si sia previsto l'impegno ad alienare i beni patrimoniali disponibili non indispensabili per i fini istituzionali dell'ente;
- si sia rideterminazione la dotazione organica ai sensi dell'art. 259, co. 6, fermo restando che la stessa non può essere variata in aumento per la durata del piano di riequilibrio (rinvio lettera g) del risanamento)

4. Revisione dei residui

L'ente è tenuto ad effettuare una revisione straordinaria dei residui attivi e passivi iscritti in bilancio; occorre, quindi, verificare che siano state acquisite tutte le attestazioni motivate da parte dei dirigenti/ responsabili degli uffici e dei servizi competenti in riferimento alle entrate e spese di rispettiva pertinenza, al fine di valutare la necessità o meno di conservarli in bilancio. I residui attivi e passivi stralciati, con indicazione della loro natura, importi e anni di riferimento, vanno elencati in apposito prospetto, mentre, per i residui attivi conservati, l'attestazione del responsabile del Servizio finanziario deve essere corredata da una relazione dell'Organo di revisione, che si esprima, in particolare, sulla correttezza del loro mantenimento. La Commissione verifica il rispetto della disposizione in tema di istituzione del fondo di riserva per la svalutazione dei crediti.

5. Debiti di funzionamento

L'ente, determinato l'ammontare complessivo dei debiti di funzionamento, con particolare attenzione ai tempi di pagamento e alla quantificazione del relativo contenzioso, in termini di oneri ed interessi passivi, nonché numero delle procedure esecutive, deve indicare le misure adottate o programmate per la riduzione dei tempi di pagamento, anche nel rispetto delle disposizioni comunitarie, e degli oneri relativi.

6. Tributi locali

6.1 Analizzare se e con quali modalità l'ente si sia avvalso della possibilità di incrementare le aliquote o tariffe dei tributi locali, nella misura massima consentita, anche in deroga ad eventuali limitazioni temporali disposte dalla legislazione vigente.

La misura massima dovrebbe essere programmata sin dai primi anni del piano (1° e 2°); è necessario, in ogni caso, verificare che non siano state iscritte previsioni d'incremento delle entrate per tributi locali non congrue rispetto al *trend* di riscossione dell'ultimo triennio concluso. Verificare, inoltre, che l'organo di revisione in sede di valutazione del piano abbia apprezzato l'attendibilità delle previsioni di entrata.

Laddove si riscontri una previsione d'incremento anomalo delle riscossioni, l'ente, deve fornire la dimostrazione delle misure adottate o programmate (ricorso a concessionarie, affidamento del

servizio a società già partecipate, gestione diretta con riorganizzazione degli uffici tributi propri dell'ente), che consentano di accrescere, effettivamente, il grado di riscossione.

Tabella Comuni

	Esercizio n		**Esercizio n+1**		**Esercizio n+2**		**Esercizio n+3**		**Esercizio n…**		**Successivi**	
	Incremento % di aliquota*	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**
IMU												
TARSU/TIA												
ADDIZIONALE IRPEF												
TOSAP												
IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'												
CANONI SU IMPIANTI PUBBLICITARI												
DIRITTI SU PUBBLICHE AFFISSIONI												
IMPOSTA DI SOGGIORNO												
IMPOSTA DI SCOPO												
ALTRE TIPOLOGIE (specificare………)												

Tabella Province e città Metropolitane

	Esercizio n		**Esercizio n+1**		**Esercizio n+2**		**Esercizio n+3**		**Esercizio n…**		**Successivi**	
	Incremento % di aliquota*	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**	**Incremento % di aliquota***	**Accertamenti previsti**
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE												
IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI RC AUTO												
TOSAP												
TRIBUTO AMBIENTALE												
ALTRE TIPOLOGIE (specificare………)												

6.2 Descrivere le misure di contrasto all'evasione programmate e l'incremento percentuale atteso di recupero dell'evasione nel piano.

	Esercizio n		Esercizio n+1		Esercizio n+2		Esercizio n+3		Esercizio n...		Successivi	
	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti	Incremento % di aliquota*	Accertamenti previsti
Provvedimento 1												
Provvedimento 2												
Provvedimento 3												

*Indicare, per ogni voce, con il colore rosso, quando l'incremento di aliquota inizia a corrispondere alla misura massima consentita.

In riferimento alle tariffe del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio acquedotto, l'ente deve comprovare le misure adottate per la copertura integrale dei costi della relativa gestione, specificando tempi e modalità di attuazione (aumento della tariffa, riduzione dei costi attraverso una riorganizzazione del servizio implementata su canoni di efficienze ed economicità, altro…).

7. Copertura dei costi dei servizi a domanda individuale

L'ente dimostri, con idonea documentazione (delibere e programmi), le modalità con le quali assicuri la copertura dei costi della gestione dei servizi a domanda individuale.

8. Incremento delle entrate correnti

8.1 L'ente deve dimostrare l'incremento percentuale delle entrate proprie rispetto a quelle correnti in misura significativa, nel periodo del piano di riequilibrio. Costituisce una condizione necessaria al fine di ottenere l'anticipazione da parte del fondo di rotazione l'incremento nella misura massima delle aliquote dei tributi e delle tariffe.

	Esercizio n*	Bilancio Esercizio n+1	Bilancio Esercizio n+2	Bilancio Esercizio n+3	Bilancio Esercizio n...	Successivi	Totale
Titolo 1 - Tributi propri							
Titolo 2 - Trasferimenti correnti							
Titolo 3 - Entrate extratributarie							
a) Entrate Correnti							
b) Entrate Proprie (Titolo I e Titolo III)							
Incidenza % entrate proprie su entrate correnti (b/a)							
Variazione dell'incidenza rispetto anno n							

*ultimo rendiconto approvato
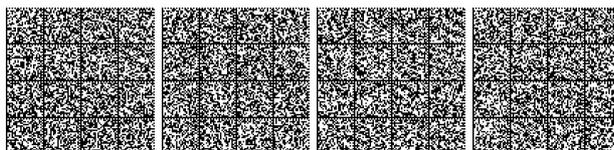
9. Revisione della Spesa

9.1 L'ente dimostra di avere programmato o già adottato politiche di riduzione della spesa, per il periodo del piano, al fine di ottenere un decremento percentuale significativo delle spese correnti. Nel caso di accesso al Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali, il decreto emanato dal Ministro dell'Interno di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze indica modalità e criteri specifici al fine di assegnare il massimo importo dell'anticipazione.

	Bilancio					
	Esercizio n*	**Esercizio n+1**	**Esercizio n+2**	**Esercizio n+3**	**Esercizio n…**	**Successivi**
Titolo 1 –Spese correnti						
Variazione assoluta della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						
Variazione % della spesa corrente rispetto all'anno base (n) relativo all'ultimo rendiconto approvato						

9.2 L'ente, dopo avere esposto il *trend* della spesa per il personale nel triennio precedente, dimostra le politiche di riduzione della spesa programmate o già adottate, per il periodo del piano, relative al contenimento della spesa per il personale e delle dotazioni organiche, mostrando il risparmio di spesa atteso, sia in termini assoluti, sia in termini percentuali della spesa.
Accerta le eccedenze della dotazione organica e l'eventuale soprannumero, dimostrando le misure adottate e quelle programmate volte a ridurne la consistenza (es. mobilità in uscita, blocco del *turnover* …)

9.3 In caso di accesso al fondo di rotazione, di cui all'art. 243-*ter* TUEL, l'ente deve adottare entro il termine dell'esercizio finanziario le misure di riequilibrio della parte corrente del bilancio, previste dall'art. 243-*bis*, co. 9, lettere *a), b), c)*, TUEL, ossia:

9.3.a. L'ente deve dimostrare, a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, la riduzione della spesa per il personale, da realizzare, in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, co. 5 e 26, co. 3, dei CCNL del 1 aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche. La quantificazione delle risorse deve, comunque, avvenire complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del d.lgs. n. 75/2017.
9.3.b. L'ente deve dimostrare la riduzione, entro il termine di un quinquennio, almeno del 10%, della spesa complessiva per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente (cfr.: 243-*bis* co. 9, lettera b) p. 1-5, TUEL) finanziata attraverso risorse proprie.

9.3.c. L'ente dimostra la riduzione, entro il termine di un quinquennio almeno del 25%, della spesa per trasferimenti, di cui al macroaggregato 4 della spesa corrente, finanziata attraverso risorse proprie (cfr.: 243-*bis* co. 9, lettera b).

9.4. Verificare se l'ente abbia programmato ulteriori misure per il contenimento della spesa, quali la stipula di contratti di partenariato pubblico-privato (art. 180, d.lgs. 18/04/2016, n. 50) ed

in particolare, di contratti di disponibilità (art. 188, d.lgs. 18/04/2016, n. 50) nell'ottica della razionalizzazione degli spazi ed uffici pubblici, con conseguenti risparmi dei costi di gestione.

9.5. Riduzione delle spese di gestione delle società partecipate

Verificare, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 19/08/2016, n. 175, che gli enti locali fissino, con propri provvedimenti, obiettivi specifici in merito al contenimento delle spese per il personale delle società controllate, anche attraverso l'introduzione di limiti agli oneri contrattuali e alle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito al successivo articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.

9.6. Dismissione immobili e beni dell'ente

La Commissione acquisisce ogni necessaria informazione volta a verificare la bontà di previste operazioni di dismissione, tese a garantire proventi utili al riequilibrio economico finanziario pianificato. L'ente deve elencare le procedure di alienazione *medio tempore* avviate ai sensi dell'art. 58, decreto legge n. 112/2008 e successive modificazioni, specificando gli eventuali esiti infruttuosi e gli importi riscossi. Deve, altresì, indicare i procedimenti già avviati o programmati, i benefici attesi e quali forme utili, alternative all'asta, siano state previste e/o adottate.
Nel caso di trasferimento d'immobili o quote a società per la valorizzazione/trasformazione/cessione degli stessi, la Commissione acquisisce la necessaria documentazione contrattuale per l'esame delle condizioni e benefici previsti.

L'ente evidenzi se, per gli anni dal 2018 al 2020, intende avvalersi della possibilità di utilizzo dei proventi da alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento ai sensi dell'art. 1, co. 866, legge n. 205/2017.

9.7 Riduzione di spesa degli organi politici istituzionali

La Commissione esamini i programmi e provvedimenti relativi alla riduzione della spesa della politica.

(*Tabella da rielaborare per la durata del piano)*

	Esercizio (n)	Esercizio (n+1)	Variazione %	Esercizio (n+2)	Variazione %	Esercizio (n+3)	Variazione %	Esercizio (n+4)	Variazione %	Successivi	Variazione %
Spese per il funzionamento del Consiglio											
Spese per le indennità dei Consiglieri											
Gettoni di presenza dei Consiglieri											
Spese per il funzionamento della Giunta											
Spese per le indennità degli Assessori											
Gettoni di presenza degli Assessori											
Totale											

10. Dimostrazione dell'equilibrio finale

QUADRO RIEPILOGATIVO ENTRATE E SPESE PIANO DI RIEQUILIBRIO

ENTRATE	Rendiconto esercizio n			Esercizio n+1	Esercizio n+2	Esercizio n.....
Legenda: RLPD=Risorse libere e risorse proprie con vincolo di destinazione - V=Fondi vincolati - T=TOTALE	accertamenti			previsioni		
	RLPD	V	T	RLPD	RLPD	RLPD
Utilizzo avanzo accantonato						
Utilizzo avanzo vincolato						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti						
Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale						
TITOLO 1 - **Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa**						
di cui non ricorrenti						
TITOLO 2 - **Trasferimenti correnti**						
TITOLO 3 - **Entrate extratributarie**						
TITOLO 4 - Entrate in conto capitale						
di cui destinati a spesa corrente derivanti da: di cui destinati a spesa corrente derivanti da :						
- Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche						
- Alienazioni patrimoniali a copertura disavanzo						
- Alienazioni patrimoniali a copertura di spese correnti in deroga (specificare ...)						
- Alienazioni patrimoniali a copertura estinzione del debito (......)						
TITOLO 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie						
TITOLO 6- Accensione di prestiti						
di cui:						
- Fondo di Rotazione						
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per Debiti fuori bilancio						
- mutui in deroga limiti art 204 c. 1 Tuel per investimenti finalizzati a risparmi funzionali di spesa						
- altre deroghe (specificare)						
Titolo 7: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere						
Titolo 9: Entrate per conto terzi e partite di giro						
TOTALE						

SPESE	Rendiconto esercizo n					Esercizio n+1			Esercizio n+2			Esercizio n....		
Legenda: SO=Spese obbligatorie - FPVSO=Fondo pluriennale spese obbligatorie - SALT= Impegni altre spese - FPVALT=Fondo pluriennale vincolato altre spese - T=Totale impegni+FPV	IMPEGNI E FPV - STANZIAMENTI DEFINITIVI ACCANTONAMENTI					PREVISIONI			PREVISIONI			PREVISIONI		
	SO	FPVSO	SALT	FPVALT	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T	SO	FPVSO	T
QUOTA DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO														
TITOLO 1 - Spese correnti														
di cui:														
101 Redditi da lavoro dipendente														
102 Imposte e tasse a carico dell'ente														
103 Acquisto di beni e servizi														
104 Trasferimenti correnti														
107 Interessi passivi														
108 Altre spese per redditi da capitale														
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate														
110 Altre spese correnti														
di cui:														
- Acc.to Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità														
- Acc.to Fondo Contenzioso (cfr. analisi contenzioso e progressività costituzione FRC)														
- Acc.to Passività Potenziali														
- Altri accantonamenti														
- Fondo Rischi da sopravvenienze piano														
- debiti fuori bilancio (cfr. analisi debiti fuori bilancio)														
- altri oneri straordinari														
TITOLO 2 - Spese in conto capitale														
di cui:														
- debiti fuori bilancio														
- risparmi di gestione finalizzati all'attuazione del piano														
- altro (specificare)														
TITOLO 3 - Spese per incremento di attività finanziarie														
TITOLO 4 - Rimborso di prestiti														
di cui:														
fondo di rotazione														
in deroga art. 204 TUEL (specificare)														
TITOLO 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere														
TITOLO 7: Uscite per conto terzi e partite di giro														
TOTALE														

10.1 L'ente, ai sensi dell'art. 243-*bis*, lettera c) individui con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, tutte le misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio entro il periodo massimo, a partire da quello in corso alla data di accettazione del piano.

10.2 Ai fini della verifica di congruenza, l'ente, ai sensi dell'art. 243-*bis*, lettera d), indichi per ciascuno degli anni del piano di riequilibrio, la percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.

18A03098

DELIBERA 10 aprile 2018.

Linee guida per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province, sui bilanci di previsione 2018-2020, per l'attuazione dell'art. 1, comma 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. (Delibera n. 8/SEZAUT/2018/INPR).

LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE DELLE AUTONOMIE

Nell'adunanza del 10 aprile 2018;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 che ha introdotto il principio del pareggio di bilancio nella Carta Costituzionale;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243 recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'art. 81, sesto comma, della Costituzione, come modificata dalla legge 12 agosto 2016, n. 164;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali (TUEL) e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare l'art. 7, commi 7 e 8;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare l'art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42», corretto ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012»;

Vista la legge 7 agosto 2016, n. 160, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante «Misure finanziarie per gli Enti territoriali e il territorio»;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, in particolare l'art. 1, comma 465 e seguenti;

Visto il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante le disposizioni per la formazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2017, n. 21 che ha adottato il Regolamento recante criteri e modalità di attuazione dell'art. 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in particolare l'art. 2, commi 11 e 12;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 29 novembre 2017 che ha disposto il differimento dal 31 dicembre 2017 al 28 febbraio 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il decreto del Ministero dell'interno del 9 febbraio 2018 che ha disposto l'ulteriore differimento dal 28 febbraio 2018 al 31 marzo 2018 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018/2020 da parte degli enti locali;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato dalle Sezioni Riunite con la deliberazione n. 14 del 16 giugno 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Viste le note del Presidente della Corte dei conti n. 593 e n. 594 del 5 marzo 2018, con le quali è stata trasmessa ai Presidenti dell'ANCI e dell'UPI la bozza del questionario relativo al bilancio di previsione 2018-2020;

Vista la nota del Presidente della Corte dei conti n. 955 del 29 marzo 2018 di convocazione della Sezione delle autonomie per l'adunanza odierna;

Valutate le osservazioni fatte pervenire dall'UPI in data 3 aprile 2018;

Valutate le osservazioni rappresentate dall'ANCI – IFEL, settore Finanza Locale, nell'incontro del 29 marzo 2018 e formalizzate con nota del 4 aprile 2018;

Uditi i relatori, Consiglieri Rinieri Ferone, Elena Brandolini e Valeria Franchi;

Delibera:

di approvare gli uniti documenti, che sono parte integrante della presente deliberazione, riguardanti le «Linee guida e il relativo questionario», cui devono attenersi gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione 2018-2020, secondo le procedure di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera *e)* del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
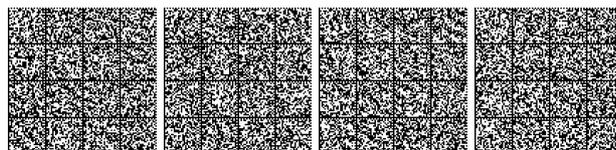
La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Così deliberato in Roma nell'adunanza del 10 aprile 2018.

Il presidente: Buscema

I relatori: Ferone - Brandolini - Franchi

Depositata in segreteria il 26 aprile 2018

Il dirigente: Prozzo

LINEE GUIDA PER LA RELAZIONE DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

1. Le presenti linee guida accompagnano il questionario finalizzato alla predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione degli enti locali per gli esercizi 2018-2020, che gli Organi di revisione economico-finanziaria dei medesimi devono inviare alle Sezioni regionali di controllo, competenti per territorio, ai fini dell'espletamento del prescritto controllo di regolarità e di legittimità sui bilanci di cui all'art. 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in seguito ulteriormente potenziato con le misure introdotte dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, e poi trasfuso nell'art. 148-*bis* del TUEL).

Le stesse, si ricorda, costituiscono le basi per una più proficua collaborazione tra la Corte dei conti e le Istituzioni territoriali e rappresentano lo strumento essenziale per una più efficace e sinergica cooperazione tra organi di controllo interno ed esterno.

Ad esse, infatti, fanno riferimento tanto i Collegi dei revisori dei conti degli enti locali per le attività di controllo agli stessi demandate, quanto le Sezioni regionali di controllo per le verifiche di competenza.

Le stesse costituiscono supporto operativo anche per l'attività delle Sezioni regionali di controllo delle Regioni a statuto speciale e delle due Province autonome le quali potranno utilizzarle nel rispetto dei regimi di autonomia differenziata ad esse applicabili. In tale ottica, i revisori dei predetti enti potranno richiamare, negli appositi quadri riservati ai chiarimenti, la normativa di settore eventualmente applicata in luogo di quella nazionale citata nel questionario.

In relazione, poi, alle Sezioni regionali di controllo si rammenta, in via generale, che il supporto operativo dato dalle linee guida e dal relativo questionario non limita gli approfondimenti istruttori di cui le stesse ravvisino la necessità, anche in relazione ad ulteriori profili contabili e gestionali ritenuti di interesse.

2. Il ricorso, anche per il 2018, all'esercizio provvisorio, pur in presenza di una dilazione contenuta dei termini, rende necessario un rinvio alle raccomandazioni già formulate dalla Sezione autonomie con le deliberazioni nn. 9/2016/INPR e 14/2017/INPR.

3. Le linee guida, e l'annesso questionario, proseguono – all'interno di un quadro normativo complesso e caratterizzato da una certa fluidità delle disposizioni – il percorso di semplificazione, snellimento e razionalizzazione delle attività di controllo intrapreso dalla Sezione delle autonomie nel 2015 con la deliberazione n. 32/2015/INPR recante le «Linee di indirizzo su aspetti significativi dei bilanci preventivi 2015 nel contesto della contabilità armonizzata», continuato con le deliberazione n. 9/2016/INPR e n. 14/2017/INPR recanti, rispettivamente, le «Linee di indirizzo per la formazione del bilancio 2016-2018 e per l'attuazione della contabilità armonizzata negli enti territoriali» e le «Linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Province sui bilanci di previsione 2017-2019, nonchè con la deliberazione n. 1/SEZAUT/2018/INPR approvativa del programma delle attività di controllo della Sezione per l'anno 2018.

Ciò in considerazione, anche, degli obblighi gravanti sugli Enti locali, di trasmissione alla BDAP (Banca dati della pubblica amministrazione) di cui all'art. 13, legge 31 dicembre 2009, n. 196, gestita dal Dipartimento della Ragioneria dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze, non solo degli schemi di bilancio e di rendiconto ma, anche, dei numerosi allegati obbligatori previsti sia per l'uno, sia per l'altro (art. 11, comma 3, decreto legislativo n. 118/2011 e s.m.i.; punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lettera *g)* e lettera *h)*; art. 172 TUEL e DM 9 dicembre 2015, all.1).

In siffatto quadro operativo il questionario allegato è finalizzato ad acquisire informazioni mirate su temi centrali per la stabilità finanziaria degli enti territoriali e sulla corretta tenuta della contabilità armonizzata, nei limiti delle strette necessità informative non soddisfatte direttamente dalla BDAP. Il questionario, pertanto, è stato strutturato tenendo conto di un criterio di razionalizzazione complessiva dei flussi informativi destinati a consentire alle Sezioni regionali di controllo di poter condurre le proprie analisi sulla sana gestione degli enti locali, senza duplicazioni di richieste di dati contabili reperibili in BDAP.

4. In considerazione del fatto che l'imprescindibile parametro normativo di riferimento (art. 1 commi 166 e ss , legge 23 dicembre 2005, n. 266) collega i controlli di cui trattasi, di competenza delle Sezioni regionali, al questionario redatto, sia pur in forma semplificata, dall'Organo di revisione dell'ente, ne consegue che detti Organi, in tale rinnovato contesto, sono chiamati, in particolare, a vigilare sul corretto adempimento degli obblighi di trasmissione alle Banche dati gravanti sui medesimi Enti e ad assicurare l'attendibilità dei dati e ad attestare le congruenze di quelli inseriti in BDAP e in altre Banche dati (vedi banca dati Partecipate) con quelli presenti nei documenti contabili dell'Ente.

A tal fine sembra opportuno ribadire quanto già detto nelle precedenti linee di indirizzo e cioè che gli Organi di revisione dovranno registrarsi nel sistema BDAP – Bilanci Armonizzati per poter accedere in visualizzazione di tutti i documenti contabili (Schemi di Bilancio, Piano dei conti integrato – con i relativi dati contabili analitici e Piano degli Indicatori e Risultati attesi) relativi all'ente o agli enti di propria competenza, rinviando alle predette linee di indirizzo per gli ulteriori aspetti inerenti alle modalità tecniche di registrazione.

Inoltre ai revisori deve essere rivolta una particolare raccomandazione affinchè vigilino attentamente: sulla corretta osservanza dei principi sanciti dalla disciplina contabile introdotta con il decreto legislativo n. 118/2011, ormai a regime, nonché sulla correttezza e puntualità degli adempimenti, nel rispetto delle prescrizioni e dei termini di legge. Al riguardo si richiama l'attenzione sulla necessità della corretta osservanza degli obblighi di trasmissione alla predetta banca dati unitaria.

A tal fine e nella prospettiva di un ottimale livello di conformità alle norme che regolano gli adempimenti connessi alla gestione procedimentale del ciclo di bilancio, si richiamano anche le line di indirizzo dettate dalla Sezione delle autonomie in materia di contabilità armonizzata ed, in particolare, le deliberazioni n. 4/INPR, n. 31/INPR e n. 32/INPR del 2015; n. 9/INPR del 2016 e n. 14/INPR del 2017 in materia, rispettivamente, di riaccertamento straordinario residui, di cassa vincolata, di bilancio di previsione 2015, di bilancio armonizzato e di bilancio di previsione 2017-2019, le cui argomentazioni costituiscono tutt'ora linea guida di riferimento.

4.1. Il ciclo di bilancio rappresenta lo strumento attraverso il quale si traducono le politiche pubbliche in concrete azioni amministrative ordinate e dinamicamente coerenti con la programmazione. Al riguardo preme confermare quanto già evidenziato nelle linee di indirizzo per la relazione dei revisori dei conti degli Enti locali in relazione al bilancio di previsione 2017-2019 (deliberazione n. 14/SEZAUT/INPR/2017, par. 3 che si inserisce nel solco delle precedenti deliberazioni di indirizzo n. 9/SEZAUT/2016/INPR e n. 24/SEZAUT/2016/INPR).

Di dette linee vale ribadire il principio che il processo di programmazione deve svolgersi nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, tenendo conto della possibile evoluzione della gestione dell'ente, e che i documenti del processo devono esplicitare con chiarezza il collegamento tra il quadro complessivo dei contenuti della programmazione, i portatori di interesse di riferimento, le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili e le correlate responsabilità di indirizzo, gestione e controllo.

Dal 2018 entreranno in vigore i nuovi schemi della programmazione delle opere pubbliche e delle forniture di beni e servizi adottati con il decreto n. 14/2018 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che definisce anche le procedure per la redazione e la pubblicazione del programma Triennale delle opere, del programma biennale per l'acquisizione di beni e servizi e dei relativi elenchi ed aggiornamenti annuali e che pur interessando il periodo di programmazione 2019/2021 per i lavori e 2019/2020 per gli acquisti, può costituire uno strumento di riferimento nell'impostazione delle politiche di bilancio per gli esercizi già presenti nella programmazione finanziaria in atto. Si tratta, infatti, di uno strumento organizzativo che coglie i punti essenziali intorno ai quali deve essere costruita quella preponderante parte dell'attività di gestione che realizza politiche e conseguenti progetti di intervento.

4.2. Un'efficace programmazione sta anche alla base di un corretto uso del «fondo pluriennale vincolato (FPV)». In proposito vanno richiamate le raccomandazioni sulla corretta determinazione e gestione dello stesso, da ultimo esplicitate nella richiamata deliberazione n. 14/2017/INPR e che assumono maggiore rilievo soprattutto per arginare i possibili effetti di un sostanziale «ingolfamento» delle risorse conservate nei FPV in applicazione delle disposizioni derogatorie introdotte dall'art. 1, comma 467, legge n. 232/2016, come modificato dall'art. 37, comma 1 del decreto-legge n. 50/2017 (conv. nella legge n. 96/2017) e dall'art. 1, comma 880 della legge di bilancio n. 205/2017. Infatti, per l'effetto combinato delle richiamate disposizioni, in presenza delle condizioni ivi previste, le risorse accantonate nel FPV di spesa dell'esercizio 2016 (in parte provenienti dal FPV di spesa 2015), in applicazione del punto 5.4. del principio contabile applicato 4/2, possono essere conservate nel FPV di spesa 2017. Il rispetto del cronoprogramma, ma prima ancora, la sollecita conclusione delle procedure di scelta del contraente e del successivo affidamento dell'appalto, diventa una priorità per recuperare la funzione programmatoria che viene declinata nella ciclicità del bilancio e che, diversamente, per l'importante parte degli investimenti, potrebbe risultare «incagliata» ed improduttiva.

Non bisogna trascurare, peraltro, di considerare il fatto che negli ultimi esercizi si sono moltiplicati gli interventi di stimolo all'economia, coinvolgendo gli enti locali in una forte azione di rilancio degli investimenti. Infatti il fine di favorire gli investimenti costituisce, anche per l'esercizio 2018, un obiettivo prioritario come si evince dalle misure finanziarie per il triennio 2018-2020. In particolare l'art. 1, comma 853, legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede contributi per interventi riferiti ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, i cui affidamenti sono contingentati in tempi certi dalla disciplina contenuta nel successivo comma 857. Inoltre l'incremento degli spazi finanziari necessari all'utilizzo degli avanzi di amministrazione e alla possibilità di spendere risorse da indebitamento impongono che alla scelta di accedere a tali facoltà si associno serie e funzionali misure organizzative interne alle strutture utili a responsabilizzare, nel conseguimento degli obiettivi, i titolari dei relativi compiti e funzioni.

Sul piano della regolarità contabile, va ribadito che la fonte di finanziamento del FPV deve essere analiticamente determinata, anche al fine di poter isolare il fondo finanziato dal ricorso all'indebitamento che non rappresenta posta rilevante ai fini del vincolo di finanza pubblica del pareggio di bilancio di cui alla legge n. 243/2012 e s.m.i.. Nell'ambito dei lavori pubblici, è, altresì, necessario verificare l'esistenza dell'impegno di spesa che legittimi la formazione del fondo salvo le ipotesi in cui è consentita la semplice prenotazione di impegno. La prenotazione dovrà tradursi in obbligazione giuridica perfezionata a seguito dell'aggiudicazione nel corso dell'esercizio successivo a quello dell'avvio del processo di gara salve, anche in questo caso, le eccezioni di legge stabilite. Di fondamentale importanza è, quindi, la sussistenza di un «adeguato» cronoprogramma della spesa che indichi gli esercizi in cui l'obbligazione giuridica perfezionata andrà a scadere e diverrà esigibile. Nel corso dell'esercizio, non appena definito il cronoprogramma, l'ente dovrà apportare le relative variazioni di bilancio per stanziare la spesa e, di conseguenza, il FPV negli esercizi di presunta esigibilità.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) consente di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nell'esercizio di riferimento, possano finanziare spese esigibili nel medesimo esercizio.

Nel corso della gestione deve essere verificata la congruità del fondo accantonato, sia in sede di assestamento generale di bilancio, sia in occasione delle variazioni apportate alle entrate ed occorre adeguare lo stanziamento di bilancio al FCDE, nella misura derivante dall'applicazione della percentuale utilizzata in sede di determinazione del fondo in fase previsionale all'importo maggiore tra lo stanziamento iniziale e l'accertamento rilevato alla data dell'adeguamento. Va, altresì, ricordato che la verifica della congruità del FCDE è condizione essenziale per poter applicare durante l'esercizio l'avanzo di amministrazione.

Si ribadisce, in questa sede, l'importanza del coinvolgimento di tutti i responsabili della gestione delle entrate nel calcolo iniziale e nell'adeguamento del fondo crediti dubbia esigibilità, con il coordinamento del responsabile del servizio economico finanziario e la necessità che l'organo di revisione verifichi la regolarità del calcolo del predetto fondo ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

5. Particolare attenzione deve, poi, essere riservata alla quantificazione degli altri accantonamenti a fondi.

Si ricorda che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, con la predisposizione dei bilanci relativi all'esercizio 2015 e successivi, è data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione "Fondi e accantonamenti", all'interno del programma "Altri fondi", ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili secondo le modalità di cui al comma 3, dell'art. 187, TUEL. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo (comma 3, art. 167, TUEL).

Oltre al FCDE, le altre tipologie di Fondi per le quali è possibile (ed opportuno) prevedere stanziamenti di bilancio in sede di previsione, e nel corso della gestione, sono: fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, fondo contenziosi, fondo perdite società partecipate, altri fondi spese e rischi futuri. Il fondo di riserva per spese obbligatorie e impreviste, disciplinato dall'art. 166 TUEL è uno strumento ordinario destinato a garantire il rispetto del principio della flessibilità di bilancio, individuando all'interno dei documenti contabili di programmazione e previsione di bilancio la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare nel corso dell'esercizio e di modificare i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo. Detto fondo non viene considerato tra quelli destinati a confluire nel risultato di amministrazione.

Anche le spese per indennità di fine mandato costituiscono un'ulteriore spesa potenziale dell'ente, in considerazione della quale, la contabilità armonizzata prevede l'iscrizione tra le spese del bilancio di un apposito accantonamento, denominato "fondo spese per indennità di fine mandato del ....". Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile.

I fondi e gli accantonamenti costituiscono uno strumento contabile preordinato a garantire gli equilibri di bilancio attraverso la preventiva sterilizzazione di una certa quantità di risorse necessarie a bilanciare sopravvenienze che possano pregiudicarne il mantenimento durante la gestione.

La previsione di dette poste deve essere congrua, da un lato, affinché la copertura del rischio sia efficacemente realizzata e, dall'altro, affinché lo stanziamento in bilancio non sottragga alla gestione risorse in misura superiore al necessario. È, pertanto, utile richiamare l'attenzione dell'Organo di revisione sulla necessità di verificare la congruità dei fondi stessi rispetto alla reale situazione dell'ente. Ciò al fine di non vanificare gli obiettivi posti dal legislatore in relazione alla salvaguardia degli equilibri e del pareggio di bilancio.

6. Nella programmazione finanziaria delle risorse allocate in bilancio assume rilievo, tra l'altro, la corretta formulazione delle previsioni complessive del bilancio, in termini di competenza, ai sensi dell'art. 162, co.6, TUEL. Nella costruzione dell'equilibrio complessivo, secondo le disposizioni appena richiamate, occorre tener conto, anche, della nuova
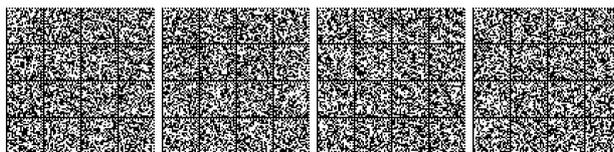
disciplina del risultato di amministrazione che individua il disavanzo nell'incapienza del risultato contabile di amministrazione, determinato ai sensi dell'art. 186, comma 1, TUEL, rispetto alle quote accantonate, vincolate e destinate di cui al novellato art. 187 TUEL.

Giova richiamare, inoltre, l'orientamento espresso dalla Corte costituzionale (da ultimo confermato con sentenza n. 89 del 2017) in base al quale la copertura delle spese, per rispondere ai canoni dell'art. 81, quarto comma, Cost., deve essere credibile, sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale (sentenze n. 192 del 2012, n. 106 e n. 68 del 2011, n. 141 e n. 100 del 2010, n. 213 del 2008, n. 384 del 1991 e n. 1 del 1966); la copertura ricavata dai risultati di amministrazione degli esercizi precedenti deve trovare analitico e congruente riscontro negli esiti dell'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce la risorsa utilizzata per detta copertura. Va, altresì, evidenziato che in caso di disavanzo, i vincoli di destinazione delle risorse confluenti a fine esercizio nel risultato di amministrazione permangono e l'ente «deve ottemperare a tali vincoli attraverso il reperimento delle risorse necessarie per finanziare gli obiettivi, cui sono dirette le entrate vincolate rifluite nel risultato di amministrazione negativo o incapiente» (sentenza n. 89 del 2017).

7. Il questionario risulta articolato in tre sezioni precedute, come di consueto, da una serie di domande preliminari finalizzate a realizzare una prima ricognizione dei principali adempimenti di carattere contabile e finanziario e si arricchisce di una parte dedicata alle «notizie generali dell'ente» atta a permettere di inquadrare con immediatezza la situazione dell'ente da esaminare.

Nelle risposte ai quesiti occorrerà fare riferimento al bilancio approvato dal Consiglio dell'ente salvo dove è espressamente richiesto il dato da variazione di bilancio o da assestamento.

La sezione prima – dedicata agli «Equilibri e saldo di finanza pubblica nel bilancio di previsione 2018-2020» – contiene domande dirette a verificare che l'impostazione del bilancio di previsione 2018-2020 sia tale da garantire il rispetto degli equilibri, quali declinati dall'art. 162 del TUEL, nonché il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui comma 465 e ss, art. 1, legge n. 232/2016. La sezione si completa con domande correlate a profili di carattere eminentemente contabile, con particolari approfondimenti sull'alimentazione e sulla corretta rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato, sull'evoluzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità, sull'avanzo di amministrazione, sulla pianificazione di spazi finanziari e sulla costituzione di accantonamenti e fondi a titolo prudenziale.

La sezione seconda – dedicata all' «Indebitamento e strumenti di finanza derivata» – è intesa a ricostruire lo stock del debito e ad analizzarne la composizione, con particolare attenzione al rispetto dei vincoli di indebitamento.

Particolarmente semplificata la sezione terza – dedicata alle «Previsioni di cassa e patrimonio».

Così ricostruiti gli aspetti salienti di ciascuna sezione in cui è articolato il questionario, emerge evidente come lo stesso rappresenti una base informativa essenziale i cui contenuti potranno essere implementati dalle Sezioni regionali di controllo in relazione a specifiche esigenze conoscitive.

8. Rappresenta una novità la previsione di una appendice dedicata agli enti interessati dagli eventi sismici dell'agosto-ottobre 2016 e del gennaio 2017 nella quale sono stati inseriti alcuni quesiti che vanno ad integrare il quadro informativo offerto dal questionario generale che, in ogni caso, i predetti enti sono tenuti a compilare.

Nelle more dell'approvazione delle linee guida, e del relativo questionario, sul rendiconto 2017 – che costituirà la sede naturale per lo svolgimento di più mirati controlli – la Sezione delle autonomie, alla luce delle indicazioni rese dalle Sezioni riunite in sede di controllo (*cfr.* deliberazione 17/2016/SSRRCO/INPR) ed in coerenza con l'impostazione delle linee guida per le relazioni dei collegi dei revisori dei conti delle regioni sui rendiconti regionali per l'esercizio 2016, approvate con deliberazione n. 8/SEZAUT/2017/INPR, ha, invero, ritenuto di avviare delle prime verifiche in ordine alla gestione delle risorse trasferite dalle regioni quali titolari di contabilità speciali (emergenza/ricostruzione), alla loro regolazione contabile ed alla corretta applicazione delle specifiche discipline apprestate in favore di detti enti.

Sotto tale profilo si è avuto, in particolare, riguardo al ricorso da parte dei suddetti enti al peculiare strumento di sostegno agli investimenti destinati alla ricostruzione previsto dal comma 2, art. 43-*bis*, decreto-legge n. 50/2017.

Detta norma, introdotta in sede di conversione e novellata dal decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, prevede l'assegnazione in favore degli enti colpiti dal sisma, che effettuino investimenti per la ricostruzione, utilizzando avanzo di amministrazione ovvero mediante ricorso al debito, di spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionale di cui al comma 4, art. 10, , della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti ponendo al comma 2, ai fini del rispetto del vincolo di finanza pubblica, uno specifico obbligo di certificazione.

Di interesse si appalesano, altresì, le specifiche facoltà assunzionali accordate ai comuni in parola dall'art. 50-*bis*, commi 1-3, decreto-legge 189/2016 che, di fatto riproducendo il contenuto dell'art. 4 del decreto-legge n. 205/2016, recano una articolata disciplina di cui detti enti possono avvalersi anche in deroga ai vincoli di contenimento di cui al comma 28, art. 9, decreto-legge n. 78/2010 e commi 557 e 562, art. 1, legge n. 296/2006.

Atteso il carattere eccezionale della disposizione, e la peculiarità dei presupposti legittimanti, è stata prevista un'apposita tabella volta a dare evidenza alla variazione della consistenza di personale a detto titolo registrata, richiamando, altresì, l'attenzione dell'organo di revisore in ordine alla correttezza della procedura osservata cui è dedicato uno specifico quesito.

Sotto un profilo squisitamente contabile analoga sollecitazione è stata formulata con riferimento ad eventuali risorse rivenienti da terzi (Regione-Stato-Privati) ed alle eventuali irregolarità rilevate circa la loro allocazione contabile.

9. In ultimo, ma non meno importante, va evidenziato che, in attuazione di una attività, già avviata, di evoluzione del sistema informativo che, adeguandosi ai criteri dell'armonizzazione contabile, è destinato a riunire i precedenti strumenti S.I.QU.E.L. (Sistema Informativo Questionari Enti Locali) e CONTE (Contabilità Territoriale), utilizzati per la compilazione dei questionari delle linee guida su preventivi e consuntivi da parte degli organi di revisione economico-finanziaria, rispettivamente, degli enti locali e delle regioni, diversamente da quanto avvenuto negli anni passati, l'acquisizione e la gestione del questionario sul bilancio di previsione 2018-2020 transita, in via sperimentale, al sistema CONTE.

Il questionario preventivo 2018-2020 è un file in formato excel che sarà possibile scaricare dal sistema CONTE; una volta compilato, il questionario potrà essere inviato alla Corte dei Conti tramite le specifiche funzioni disponibili nell'area «Questionario». Per accedere a tale sistema occorre entrare nel sito della Corte dei conti, area Servizi, selezionare il link «Controllo e Referto» e, successivamente, selezionare il sistema FITNET per poi accedere al sistema CONTE. Per gli utenti sprovvisti di credenziali di accesso sarà necessario eseguire prima la registrazione sul Portale «SOLE». Quindi, dopo avere effettuato la registrazione per il profilo di pertinenza e ottenute, via e-mail, user-id e password, sarà possibile entrare su CONTE.

All'interno del sistema saranno fornite le indicazioni necessarie per ottenere supporto ed assistenza tecnica sull'utilizzo dei sistemi.

Corre, infine, l'obbligo di evidenziare che, per esigenze legate allo sviluppo del software, la relazione-questionario disponibile on line potrà mostrare talune differenze di carattere meramente formale rispetto alla versione pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*. La Sezione delle autonomie comunicherà la data dalla quale sarà resa disponibile agli utenti la versione on line.
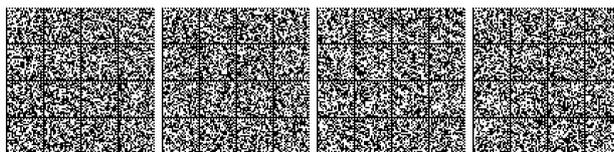
LINEE GUIDA PER LE RELAZIONI DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL' ART. 1, COMMI 166 E SEGUENTI, L. 23 DICEMBRE 2005, N. 266.

INDICE GENERALE

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

RELAZIONE ALLA SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI DELL'ORGANO DI REVISIONE CONTABILE DEI COMUNI, DELLE CITTÀ METROPOLITANE E DELLE PROVINCE SUI BILANCI DI PREVISIONE 2018-2020 PER L'ATTUAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 166 E SEGUENTI DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2005 N. 266.

Ente [ ] **Codice ISTAT** [ ]

Codice fiscale dell'Ente: [ ]

Dati del referente/responsabile per la compilazione della relazione [ ]

Nome [ ] Cognome [ ]

Recapiti:

Indirizzo: [ ]

Telefono: [ ] Fax: [ ]

Posta elettronica: [ ]

Estremi della relazione sul bilancio 2018/2020 (da allegare)

verbale n. [ ] del [ ]

Estremi della deliberazione di approvazione sul bilancio 2018/2020 (da allegare)

deliberazione n. [ ] del [ ]

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE:

Popolazione alla data del 01/01/2017:

1. Ente istituito a seguito di processo di fusione per unione concluso entro il 1° gennaio 2016?

2. Ente incorporante derivante da processo di fusione per incorporazione concluso entro il 1° gennaio 2016?

3. Ente terremotato?

   3.1 Sisma del

   Per gli enti terremotati, in considerazione delle molteplici norme che li riguardano, è allegata specifica appendice da compilare.

4. L'ente si trova nella situazione di cui al comma 848 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018)?

   4.1 In caso di risposta positiva, specificare la fattispecie in cui versa l'ente:

   4. 1.1 Omesso riaccertamento straordinario

   4.1.2 Deliberazione della Sezione regionale di controllo

   4.1.3 Relazione dei Servizi ispettivi del MEF con la quale sono state acclarate irregolarità nella contabilizzazione di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 1° gennaio 2015

   In caso di risposta affermativa indicare gli estremi della relazione:

5. L'ente ha aderito alla sperimentazione degli adempimenti previsti dal co. 533, legge n. 232/2016 (sperimentazione di nuove funzioni della banca dati SIOPE)?

   In caso di risposta affermativa, indicare la data
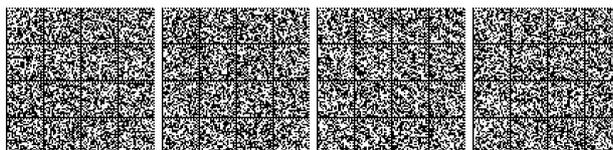
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

DOMANDE PRELIMINARI

1. L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità - sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del d.lgs n. 118/2011?

2. L'Ente ha gestito in esercizio provvisorio?

   2.1 In caso di risposta affermativa, l'ente ha rispettato le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del TUEL?

3. L'ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2018-2020?

4. L'ente ha rispettato i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione?

5. L'ente ha, altresì, adempiuto all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati Pubblica Amministrazione)?

6. In caso di risposta negativa alle domande 3, 4 e 5, l'ente ha rispettato il divieto di assunzione di cui al comma 1-*quinquies*, art. 9, d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2016, n. 160?

7. Al bilancio di previsione sono stati allegati tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1?

   7.1 In caso di risposta negativa fornire chiarimenti sugli adempimenti omessi:

8. L'Ente ha assunto uno specifico provvedimento per l'adozione del *"Piano della performance"* di cui al d.lgs. n. 150 del 27 ottobre 2009?

   8.1 In caso di risposta affermativa, indicare la data del provvedimento

9. L'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-*bis*, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione?

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

1. L'impostazione del bilancio di previsione 2018-2020 è tale da garantire il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL?

   1.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti

2. L'impostazione del bilancio di previsione 2018-2020 è tale da garantire il rispetto del saldo di finanza pubblica di cui all'art. 1, co. 465 e segg., della legge n. 232/2016?

   2.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:

3. È stato verificato che il FPV, inserito tra le entrate finali rilevanti per il saldo di finanza pubblica 2018, sia stato correttamente determinato osservando il principio applicato della contabilità finanziaria (punto 5.4, allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011) e l'art. 183 del TUEL avuto riferimento in particolare alla spesa di investimento per lavori pubblici finanziata da entrate diverse dall'indebitamento?

4. È stato applicato al bilancio di previsione 2018-2020 l'avanzo vincolato o accantonato, ai sensi dell'art. 187, co. 3, del TUEL?

   4.1 Nel caso di risposta affermativa, sono state rispettate le previsioni di cui all'art. 187, co. 3, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies e all'art. 175 TUEL oltreché quelle del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 9.2 e punto 8.11 allegato n. 4.2, del d.lgs. n. 118/2011)?

   4.2 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti:
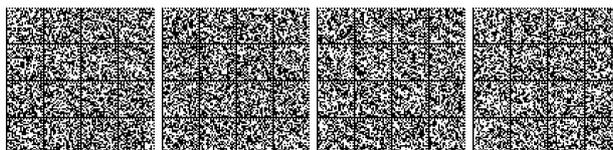
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

5. L'avanzo libero accertato ai sensi degli art. 186 e 187, in sede di variazione, è stato applicato al bilancio di previsione 2018/2020?

6. L'avanzo libero accertato ai sensi degli art. 186 e 187, in sede di assestamento, è stato applicato al bilancio di previsione 2018/2020?

7. Nel caso di applicazione di avanzo di amministrazione non vincolato è stato accertato che l'ente non si trovasse in una situazione prevista dagli articoli 195 e 222 TUEL, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'art. 193 TUEL?

8. L'ente per il 2018 ha pianificato l'acquisizione di spazi finanziari vincolati agli investimenti da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti ed il ricorso all'indebitamento (art. 2, co. 11, DPCM 21 febbraio 2017), anche per interventi previsti dall'art. 1, co. 853, legge n. 205/2017?

   8.1 Nel caso di risposta affermativa indicare i tempi e le modalità di peggioramento del saldo negli esercizi successivi (art. 2, co. 12, DPCM 21 febbraio 2017):

   8.2 L'ente per il triennio 2018-2020 ha in previsione di usufruire di spazi finanziari per i quali non è prevista la restituzione negli anni successivi (co. 8, art. 2, DPCM 21 febbraio 2017)?

9. È stata prevista nel bilancio 2018-2020 la copertura degli impegni concernenti investimenti, imputati agli esercizi successivi, utilizzando una quota del saldo positivo di parte corrente risultante dal prospetto degli equilibri allegato al bilancio di previsione e determinata secondo i criteri dettati ai punti da 5.3.5 a 5.3.8 del principio contabile applicato 4/2 concernente la contabilità finanziaria?

   9. 1 Indicare il margine corrente utilizzabile e i tempi previsti di esigibilità dell'investimento:

Investimento (Importi)	Quota del saldo corrente consolidato 2018	Margine corrente competenza anno 2019	Margine corrente competenza anno 2020	Margine corrente anni successivi*

*Solo per gli enti delle Province autonome
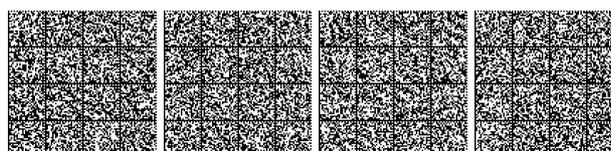
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

10. L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata riassorbita con gli accertamenti imputati sugli anni successivi?

11. L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza?

12. La nota integrativa indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015)?

13. L'Organo di revisione ha rilevato la sussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e finanziare?

    13.1 In caso di risposta affermativa indicare l'importo stanziato nel bilancio di previsione:

14. L'Organo di revisione ha verificato la congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso, con particolare riferimento a quello di nuova insorgenza?

15. L'ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2018-2020 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali?

16. L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento?

    16.1 In caso di mancato rispetto fornire informazioni:

17. L'ente (Città metropolitana o Provincia) per il 2018, in deroga alla legislazione vigente, ha previsto l'utilizzo di quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 142, co. 12-*ter* e dell'art. 208, co. 4, del codice della strada, per il finanziamento degli oneri riguardanti le funzioni di viabilità e di polizia locale con riferimento al miglioramento della sicurezza stradale (art. 18, co. 3-*bis* , d.l. 50/2017, conv. con modificazione dalla l. n. 96/2017)?
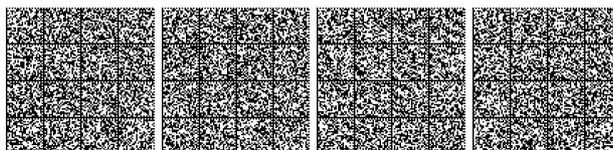
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

18. L'ente (solo Province) ha iscritto, nel bilancio 2018-2020, le spese per l'esercizio delle funzioni non fondamentali verificando la totale copertura finanziaria in entrata a carico della Regione di appartenenza?

18.1 In caso di risposta negativa indicare le motivazioni

19. L'ente si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017?

19.1 In caso di risposta positiva l'ente:

19.1.1 ha registrato, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore al 2%?

19.1.2 ha rilevato incrementi di spesa corrente ricorrente (cfr.: allegato 7 al d.lgs. n. 118/2011)?

19.1.3 è in regola con gli accantonamenti al FCDE?
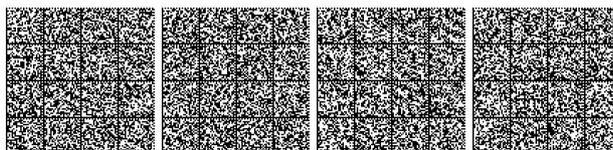
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

1. Nel periodo compreso dal bilancio di previsione risultano soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 TUEL?

2. L'ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento, rispetta le condizioni poste dall'art. 203 TUEL come modificato dal d.lgs. n. 118/2011?

3. A mente dell'art. 10, co. 2, legge 24 dicembre 2012, n. 243, come modificato dall'art. 2, della legge 12 agosto 2016, n. 164, in relazione alle programmate operazioni di investimento, è prevista l'adozione di piani di ammortamento, di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (co. 2)?

   3.1 Nel caso di risposta negativa indicare le ragioni

4. L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2018, 2019 e 2020 con il limite della capacità d'indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL?

5. L'ente ha rispettato i vincoli posti all'indebitamento?

6. Al fine di verificare l'impatto dell'investimento programmato nel triennio 2018-2020 con ricorso all'indebitamento, nei limiti previsti dall'art. 204 TUEL, come modificato dall'art. 1, co. 735, legge n. 147/2013 e dall'art. 1, co. 539, legge n. 190/2014, esporre la percentuale di interessi passivi al 31.12 di ciascun anno, compresi quelli derivanti da garanzie fideiussorie prestate*

	2018	2019	2020
dato in percentuale			

*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

7. L'ente prevede di effettuare operazioni qualificabili come indebitamento ai sensi dell'art. 3, co. 17, legge n. 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni?

7.1 Nel caso di risposta affermativa indicare le tipologie e l'ammontare di ciascuna operazione

Tipologia	Importo
	0
	0
	0

8. L'ente ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti?

8.1 In caso di risposta affermativa, l'ente (pop. ≥5.000 ab.) ha utilizzato per l'estinzione anticipata del prestito quote di avanzo destinato a investimenti?

8.2 In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge (somme accantonate per una quota pari al 100 per cento del FCDE; garanzia di un pari livello di investimenti aggiuntivi – novella apportata all'art. 187, co. 2, lett. e) TUEL dall'art. 26-bis del d.l. n. 50/2017 conv. con modificazione dalla legge n. 96/2017)?

9. L'ente ha previsto di finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento con i proventi di alienazioni patrimoniali (art. 1, co. 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - legge di bilancio 2018)?

9.1 In caso di risposta affermativa alla precedente domanda, è stata verificata la sussistenza dei presupposti di legge?
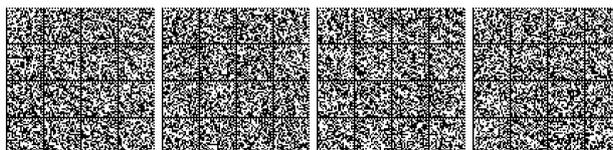
QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SEZIONE TERZA

PREVISIONI DI CASSA E PATRIMONIO

1. Sulla base del nuovo principio dell'imputazione di entrate e spese secondo esigibilità, è stato garantito un fondo di cassa non negativo?

2. La previsione di cassa per ciascuna entrata è stata calcolata tenendo conto di quanto mediamente è stato riscosso negli ultimi esercizi?

3. Le previsioni di cassa per la spesa, cioè le autorizzazioni al materiale pagamento per singola unità elementare del PEG, sono state determinate sulla base della sommatoria delle entrate che si presume di riscuotere e della giacenza iniziale di cassa?

4. I singoli dirigenti o responsabili dei servizi hanno partecipato all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, co. 8, del TUEL?

   4.1 Nel caso di risposta negativa fornire chiarimenti anche in relazione all'applicazione dell'art. 183, co. 8, del TUEL:

5. È stata correttamente aggiornata dal responsabile finanziario la giacenza vincolata al 1° gennaio 2018, sulla base del principio applicato della contabilità finanziaria (punto 10.6) approvato con d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.?

6. L'ente si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere?

   6.1 In caso di risposta negativa fornire motivazioni:

7. È stata verificata la completa implementazione degli automatismi tra la contabilità finanziaria e quella economico-patrimoniale attraverso l'adozione del piano dei conti integrato di cui all'art. 4, d.lgs. n. 118/2011, costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali in modo da consentire che la maggior parte delle scritture continuative siano rilevate in automatico senza alcun aggravio per l'operatore?

8. Il sistema contabile integrato e le misure organizzative interne garantiscono il costante e corretto aggiornamento degli inventari e dei conti patrimoniali accesi alle immobilizzazioni?
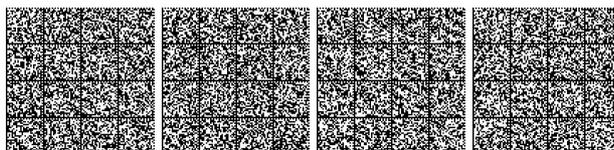
SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

Tab. 1 - Rappresentazione delle voci sulle quali si fonda l'equilibrio di parte corrente 2018

Tipologia di entrata	**Importo**
Entrate correnti ripetitive	0,00
Entrate correnti non ripetitive	0,00
Fondo pluriennale vincolato corrente	0,00
Tipologia di spesa	0,00
Spese correnti ripetitive*	0,00
Recupero disavanzi *(specificando recupero maggior disavanzo da riaccertamento straordinario; quello da ex 188)*	0,00
FCDE	0,00
Quota capitale mutui e prestiti	0,00
Spese correnti non ripetitive	0,00
Voci di spesa finanziate da fondo pluriennale vincolato (**)	0,00
premialità e trattamento accessorio dell'anno precedente, da liquidare nell'anno di riferimento.	0,00
incarichi legali esterni su contenziosi ultrannuali	0,00
per accertata pregressa impossibilità di svolgimento della prestazione per fatto sopravvenuto	0,00
finanziate da entrate a destinazione vincolata	0,00
altro	0,00

Incidenza entrate correnti non ripetitive su Totale entrate correnti	#DIV/0!
Incidenza spese correnti non ripetitive su Totale spese correnti	#DIV/0!

(*) Inserire la tipologia della spesa corrente ripetitiva (per spesa corrente o ripetitiva si intende la spesa prevista a regime, quale definita nell'all. 7, punto 1 lett.g) e punto 5, al d.lgs. n. 118/2011. Si definisce, invece, spesa non ricorrente, o non ripetitiva, quella che è limitata ad uno o più esercizi).

(**) Inserire la tipologia di spesa finanziata

Tab. 2 - Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2018

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	**0**
FPV di parte corrente applicato	0,00
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	0,00
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	0,00
FPV di entrata per partite finanziarie	0,00
FPV DETERMINATO IN SPESA	0
FPV corrente:	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	0
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	0,00
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	0,00
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	0,00

QUESTIONARIO BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

SEZIONE PRIMA

EQUILIBRI FINANZIARI E SALDO DI FINANZA PUBBLICA NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018 - 2020

Tab. 3 - Tipologia di spesa finanziata con avanzo libero ai sensi dell'art 187 comma 2 del d.lgs n. 267/2000

Utilizzo	Importo
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio;	0,00
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari	0,00
c) per il finanziamento di spese di investimento;	0,00
d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;	0,00
e) per l'estinzione anticipata dei prestiti	0,00
f) altro (specificare)	0,00
....	0,00
....	0,00

Tab. 4 - Accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali stanziati nel bilancio 2018-2020

		2018	2019	2020
1)	Fondo rischi contenzioso	0,00	0,00	0,00
2)	Fondo oneri futuri	0,00	0,00	0,00
3)	Fondo perdite società partecipate	0,00	0,00	0,00
4)	Altri fondi *(specificare: ....)*	0,00	0,00	0,00

Tab. 5 - Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione nell'ultimo rendiconto approvato

		Rendiconto anno:......
1)	Fondo rischi contenzioso	0,00
2)	Fondo oneri futuri	0,00
3)	Fondo perdite società partecipate	0,00
4)	Altri fondi *(specificare:...)*	0,00

Tab. 6 - Stanziamento, nel bilancio 2018-2020, per l'accantonamento in conto competenza al fondo crediti di dubbia esigibilità:

	2018	2019	2020
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	0,00	0,00	0,00

SEZIONE SECONDA

INDEBITAMENTO E STRUMENTI DI FINANZA DERIVATA

Tab. 1 - Rappresentazione dell'evoluzione dell'indebitamento nel quinquennio 2016-2020

		2016	2017	2018	2019	2020
Residuo debito	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nuovi prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estinzioni anticipate [(1)]	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni [(2)]	(+/-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) Quota capitale dei mutui

(2) da specificare:

Tab. 2 - Evoluzione degli oneri finanziari per ammortamento prestiti (esclusa ogni altra operazione finanziaria derivata) ed il rimborso degli stessi in conto capitale nel quinquennio 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Oneri finanziari (A)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Quota capitale (B)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale (C)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L'Organo di revisione certifica che i dati inseriti nel presente documento corrispondono a quelli indicati nel bilancio di previsione 2018-2020, dall'Ente:

approvato con la delibera sopra indicata e attesta di aver verificato l'attendibilità delle informazioni non desumibili dai documenti contabili.

Luogo

Data di compilazione:

L'Organo di revisione
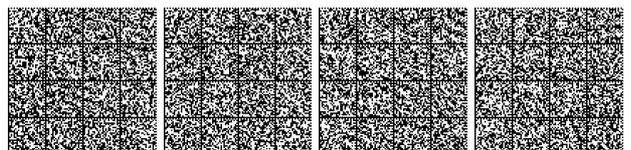
LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020
APPENDICE
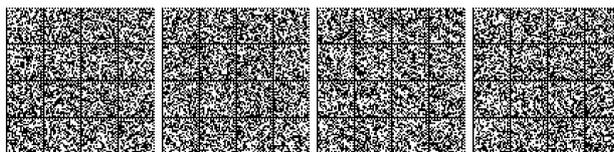
LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

APPENDICE

Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1[(1)], 2[(2)] e 2-*bis*[(3)] del d.l. 189/2016

Verifica equilibri di bilancio

1. Gli equilibri di bilancio 2018/2020 sono stati rispettati grazie ai contributi della Regione o dello Stato concessi a seguito dell'evento sismico?

2. Sono state previste in bilancio risorse proprie destinate alla copertura delle spese conseguenti al suddetto evento?

   2.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2018/2020

3. Sono state previste entrate da terzi (Regione–Stato–privati, ecc.) destinate alla copertura delle suddette spese?

   3.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2018/2020?

4. L'organo di revisione ha rilevato irregolarità in ordine all'allocazione in bilancio delle suddette entrate negli esercizi 2016/2017?

   4.1. In caso di risposta positiva fornire elementi informativi al riguardo:

5. Nell'ambito delle intese regionali e dei patti nazionali sono stati richiesti spazi finanziari in relazione ad investimenti connessi all'evento sismico ai sensi dell'art. 43-*bis* del d.l. 24 aprile 2017 n. 50 [(4)] ?

   5.1. In caso di risposta positiva fornire elementi informativi al riguardo:
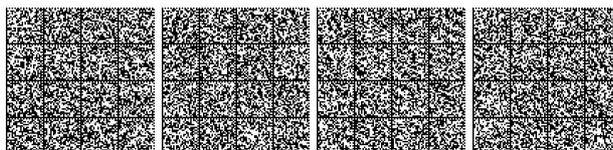
LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

APPENDICE

Enti ricompresi nell'elenco di cui all'allegato 1(1) , 2(2) e 2-*bis* (3) del d.l. 189/2016

Gestione della cassa

6. È stata determinata la giacenza di cassa al 1^ gennaio 2018?

7. La consistenza di cassa risulta positiva?

7.1. Nel caso di risposta positiva si prega di indicare quale quota, esclusi fondi vincolati, sia da imputare ad entrate di terzi (Regione–Stato–privati ecc………) finalizzata alla copertura delle spese relative all'evento calamitoso.

Fondo di cassa complessivo al 31/12/2017	0,00
di cui fondi vincolati	0,00
di cui Fondi sisma	0,00
Fondi liberi	0,00

Gestione del personale

8. Sono previste assunzioni di nuovo personale in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale ai sensi dell'art. 50-*bis* del d.l. 189/2016 s.m.i.?(5)

8.1 Nel caso di risposta positiva indicare la variazione nella consistenza del personale, per assunzioni a tempo determinato e/o indeterminato, a seguito dell'evento sismico negli esercizi 2016/2018:

		Assunti a seguito del sisma	
Anno	U.d.p. in servizio*	a tempo determinato	a tempo indeterminato
2016	0	0	0
2017	0	0	0
2018	0	0	0

* Effettivamente in servizio prima dell'evento sismico

9. L'organo di revisione ha formulato osservazioni in ordine alla procedura adottata per le assunzioni effettuate negli esercizi 2016/2017/2018 conseguenti all'evento sismico che ha colpito l'ente?

9.1 In caso di risposta positiva fornire chiarimenti in merito alle osservazioni formulate:

10. Sono state previste in bilancio risorse proprie destinate alla copertura delle spese di personale assunto a seguito del sisma?

11. Sono state previste entrate da terzi (Regione–Stato–privati, ecc…) destinate alla copertura delle suddette spese?

11.1 In caso di risposta positiva sono previsti stanziamenti da imputare in entrata e in spesa nei bilanci 2018/2020?
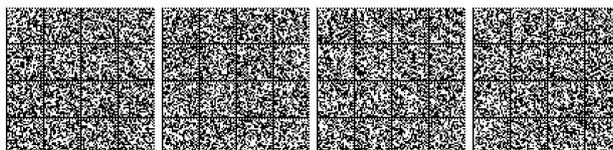
LINEE GUIDA BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020

NOTE ALL'APPENDICE

(1) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016

(2) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 26 e 30 ottobre 2016

(3) Trattasi dei Comuni colpiti dal sisma del 18 gennaio 2017

(4) L'art. 43-*bis, d.l. n. 50/2017,* sotto la rubrica Assegnazione di spazi finanziari così dispone: 1. Al fine di favorire gli investimenti connessi alla ricostruzione da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019 sono assegnati agli enti locali colpiti dal sisma di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, spazi finanziari nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 243, in misura pari alle spese sostenute per i predetti investimenti. 2. Gli enti locali effettuano gli investimenti di cui al comma 1 provvedendo alla loro certificazione in sede di verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo per gli anni 2017, 2018 e 2019 ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232. 3. Alla lettera 0a) del comma 492 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «, individuati dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli» sono soppresse.

(5) In tema di assunzioni in deroga rilevano il richiamato art. 50 bis del d.l. 189/2016 s.m.i. nonché le ordinanze n. 6/2016 e 22/2017 rese dal Commissario del Governo per l'emergenza e la ricostruzione

18A03099

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2018-SON-017) Roma, 2018 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
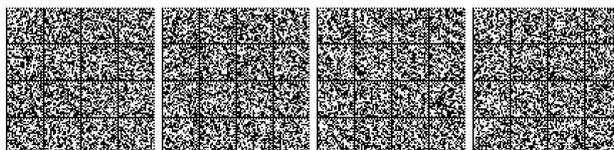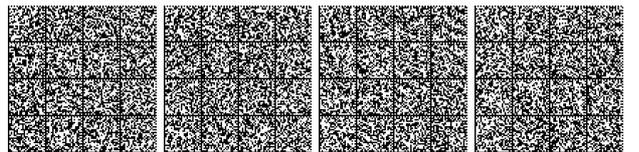
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.